CITTA' DI CARBONIA

(Provincia del Sud Sardegna)

II COMMISSIONE CONSILIARE

(Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti)

Seduta del 19/9/24 **Ora Inizio** 11 **Ora chiusura** 12,30

Il giorno 19/9/24, alle ore 11 si è riunita la II Commissione presso SALA GIUNTA per discutere il seguente ordine del giorno:

- PROPOSTA DI DELIBERA
- " DEBITORS
-

Componenti della Commissione:

	FIRMA	Ora ingresso - Ora uscita
Guadagnini Giacomo Sirio		- 11 - 12,30
Arru Gianluca		- 11.00 - 12.30
Fronterrè Diego		- 1100 - 12,30
Caria Silvia		- -
Giganti Giuseppe		- -
Caggiari Antonio		- 11.00 - 12.30
Sestu Matteo		- 11 - 12,30
Mereu Sandro		- 11,00 - 12,30
Atzori Monica		- -

Discussione:

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

PROPOSTA DELIBERA DEHORS

La commissione ha studiato ed elaborato il Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico; si è confrontata per la prima lettura con il Comandante della polizia municipale dal quale ha recepito utili e condivisi suggerimenti.
In questa riunione è stata messa a punto la proposta N. del. bozza e per l'iter procedurale si è preso a riferimento il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale approvato e modificato con delibera C.C. n. 18 del 12 Aprile 2024 comma 3 art. 24 a parole del quale la Commissione avanza proposta in forma scritta, accompagnata da una relazione illustrativa

Alle ore 12,30 esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della Commissione *Il Segretario Verbalizzante*

Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il 15/3/24 così come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamenti Commissari in questa fase il "REGOLAMENTO DEHORS" unitamente sottoscritto e condiviso ad unanimità dei presenti dalla 1/a Commissione

I Componenti

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento



Comune di Carbonia

Provincia del Sud Sardegna

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON DEHORS E ALTRE ATTREZZATURE AMOVIBILI

LA 2^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

PREMESSO che

- l'Amministrazione Comunale riconosce la funzione positiva in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini e ai turisti, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione della città, dell'utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione e/o installazione di strutture temporanee connesse a pubblici esercizi, nell'ambito di regole codificate che ne garantiscano la compatibilità;
- è obiettivo dell'Amministrazione Comunale disciplinare l'occupazione del suolo pubblico mediante la collocazione di *dehors* e altre attrezzature amovibili annesse a locali di somministrazione di alimenti e bevande o al servizio di attività commerciale e artigianali;

DATO ATTO che pervengono all'Amministrazione Comunale, soprattutto nel periodo primaverile-estivo, numerose richieste da parte dei titolari di attività produttive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande volte a consentire l'accoglienza degli avventori negli spazi antistanti i propri locali;

CONSIDERATO che, al fine di salvaguardare l'ordine e il decoro urbano, è opportuno consentire l'occupazione di spazi e aree pubbliche per fornire un servizio di accoglienza per la cittadinanza che usufruisce dei servizi delle attività produttive e di somministrazione di alimenti e bevande;

CONSIDERATO, altresì, che l'installazione dei *dehors* deve avvenire in armonia con il contesto urbano e con le caratteristiche costruttive e architettoniche degli edifici in cui insiste il pubblico esercizio;

RITENUTO opportuno procedere alla redazione di un nuovo strumento, un regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature amovibili;

VISTO il "Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature amovibili", redatto e discusso dalla 2^ Commissione Consiliare Permanente (Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti) e e gli elaborati tecnici allegati;

RICHIAMATO il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 41 del 25 Luglio 2023 e modificato con deliberazione C.C. n. 18 del 12 Aprile 2024, Capo III – Diritti dei Consiglieri, comma 2 dell'art. 24, rubricato "Diritto d'iniziativa: proposte di deliberazione", il quale prevede che "*i consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto*";

RICHIAMATO, altresì, il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 41 del 25 Luglio 2023 e modificato con deliberazione C.C. n. 18 del 12 Aprile 2024, Capo III – Diritti dei Consiglieri, comma 3 dell'art. 24, rubricato "Diritto d'iniziativa: proposte di deliberazione", il quale specifica che "*la proposta di deliberazione, formulata in forma scritta ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Presidente il quale la trasmette al Sindaco per la valutazione da parte della Giunta, e al Segretario generale per l'effettuazione dell'istruttoria e l'acquisizione dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs 267/2000. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. L'istruttoria e i pareri di cui all'art. 49 del D. lgs. 267/2000 sono espressi dai Dirigenti tempestivamente e comunque entro 20 giorni dalla ricezione delle proposte salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 siano – tutti od in parte – contrari, il Presidente comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco ed ai Capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente trasmette la proposta, completa dell'istruttoria amministrativa e dei pareri e delle valutazioni espresse dalla Giunta, alla commissione permanente competente per materia che esprime sulla stessa il proprio parere. Il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale, indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente*".

RITENUTO di dover approvare il "Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature amovibili", redatto e discusso dalla 2^ Commissione Consiliare Permanente (Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti) e gli elaborati tecnici allegati;

VISTO il T.U.E.L. – Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 – e sue ss.mm.ii;

VISTO il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 41 del 25 Luglio 2023 e modificato con deliberazione C.C. n. 18 del 12 Aprile 2024;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Per le motivazioni espresse in premessa

- di approvare il "Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature amovibili", redatto e discusso dalla 2^ Commissione Consiliare Permanente (Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti) e gli elaborati tecnici allegati.

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

Comune di
Carbonia

REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON DEHORS E ALTRE ATTREZZATURE AMOVIBILI

Articolo 1 Oggetto e finalità
Articolo 2 Definizioni
Articolo 3 Ambito di applicazione
Articolo 4 Condizioni e principi alla base dell'occupazione del suolo pubblico
Articolo 5 Prescrizioni e requisiti di sicurezza per l'occupazione del suolo pubblico
Articolo 6 Prescrizioni per l'occupazione del suolo pubblico in relazione al verde urbano
Articolo 7 Prescrizioni in relazione all'abbattimento delle barriere architettoniche
Articolo 8 Prescrizioni generali in relazione al decoro urbano
Articolo 9 Prescrizioni specifiche e aggiuntive per l'installazione di dehors
Articolo 10 Caratteristiche dei dehors
Articolo 11 Prescrizioni per l'installazione delle altre attrezzature amovibili
Articolo 12 Concessione di suolo pubblico
Articolo 13 Procedimento per la richiesta di concessione di suolo pubblico
Articolo 14 Durata della concessione
Articolo 15 Rinnovo della concessione
Articolo 16 Subingresso
Articolo 17 Occupazioni abusive
Articolo 18 Obblighi dell'esercente/concessionario
Articolo 19 Sanzioni, revoca, decadenza, sospensione
Articolo 20Disposizioni transitorie e finali
Articolo 21 Entrata in vigore
ALLEGATO Allegati tecnici

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

Articolo 1
Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico mediante la collocazione di *dehors* e altre attrezzature amovibili annessi a locali di somministrazione di alimenti e bevande o al servizio di attività commerciali e artigianali.
2. Fanno parte integrante del presente Regolamento i seguenti elaborati tecnici:
- Allegato A: indicazione ambiti;
- Allegato B: indicazione aree sensibili;
- Allegato C: indicazione delle strutture e attrezzature su suolo pubblico – tipologia dehors – schemi;
- Allegato D: abaco degli elementi costitutivi delle strutture.

Articolo 2
Definizioni

1 Ai fini del presente Regolamento sono definiti i termini seguenti che compendiano e integrano quanto previsto dai regolamenti dell'Ente.
2. Con il termine «suolo pubblico» si intende il suolo pubblico comunale, il suolo privato sul quale risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, il suolo di proprietà di terzi che risulta nella disponibilità del Comune. Il verde pubblico non è oggetto del presente Regolamento e delle relative concessioni.
3. Con il termine «occupazione del suolo pubblico», o semplicemente «occupazione», s'intende l'occupazione funzionale del suolo pubblico mediante l'utilizzo di elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili e facilmente rimovibili, comunque privi di fondamenta, inseriti sul suolo pubblico per delimitare e arredare lo spazio all'aperto; tali elementi sono raggruppati nelle due tipologie "*dehors*" e "altre attrezzature amovibili".
4. Con il termine «*dehors*» si fa riferimento a tutti i manufatti poggiati sul suolo e caratterizzati da elementi costitutivi di perimetrazione, di tamponatura, di copertura e di livellamento del terreno. Sono ricompresi i questa categoria i gazebo con o senza pedana e i pergolati ad aria passante, con appoggi a terra, nel rispetto di quanto prescritto negli allegati tecnici.
5. Con il termine «altre attrezzature amovibili», o semplicemente «attrezzature amovibili», si fa riferimento ad arredi quali tavolini e sedie, pedane, ombrelloni e tende solari con appoggi a terra e senza paraventi, tende e altri complementi funzionali all'attività.
6. Con il termine «concessione» si intende il provvedimento autorizzatorio con il quale l'Ente concede l'occupazione del suolo pubblico al soggetto richiedente, che assume il ruolo di «concessionario», al termine del procedimento in conferenza di servizi.
7. Con il termine «allegato tecnico» e «allegati tecnici», o semplicemente «allegato» e «allegati» si intende l'elaborato o gli elaborati tecnici di cui al precedente articolo 1, comma 2, che contengono prescrizioni vincolanti sia per quanto riguarda gli arredi sia per le tipologie di strutture e attrezzature da impiegare nelle concessioni, nonché prescrizioni specifiche sulle aree sensibili e gli ambiti.
8. Con i termini «Settore competente», «altri Settori» e «Enti Terzi» si intendono, rispettivamente il Settore dell'Amministrazione comunale il cui dirigente adotta la concessione, i Settori dell'Amministrazione comunale diversi dal settore competente che sono interessati dal procedimento di rilascio della concessione in quanto chiamati ad esprimere il parere di competenza, gli Enti esterni all'Amministrazione comunale anch'essi chiamati ad esprimere il parere di competenza.

Articolo 3
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale.
2. Gli allegati tecnici riportano le direttive per l'installazione dei *dehors*, degli arredi e degli allestimenti esterni con lo scopo di fornire le linee guida e le prescrizioni in maniera chiara e semplice, di maggior dettaglio rispetto alle disposizioni espresse nel Regolamento, al fine di indirizzare gli operatori del settore e i progettisti a realizzare strutture all'aperto secondo un orientamento comune finalizzato al decoro cittadino.
3. Negli stessi allegati sono riportate le strutture e le attrezzature ammesse, nonché i grafici esemplificativi.

Articolo 4
Condizioni e principi alla base dell'occupazione del suolo pubblico

1. La concessione è consentita ai soggetti che non risultano morosi per tasse e tributi comunali.
2. La concessione è consentita se non contrasta con prescrizioni urbanistiche ed edilizie, con vincoli paesaggistici, culturali e/o ambientali e monumentali, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e comunque con soluzioni che non limitino il regolare flusso del traffico veicolare e pedonale e purché non venga sottratto il verde pubblico d'arredo.
3. Per le aree oggetto di concessione la somministrazione è consentita purché siano rispettate le relative norme igienico-sanitarie (tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri, ecc.), siano salvaguardati i diritti dei terzi dall'inquinamento acustico derivante dall'attività (vociare, schiamazzi, eccessivo volume della musica riprodotta), sia evitato un eccessivo affollamento tale da compromettere la libera fruibilità degli spazi pubblici, in conformità alle norme e ordinanze in materia.
4. Per l'occupazione sulle aree private ad uso pubblico la richiesta deve essere corredata dal nulla osta del proprietario dell'area medesima.

Articolo 5
Prescrizioni e requisiti di sicurezza per l'occupazione del suolo pubblico

1. L'occupazione del suolo pubblico è concessa nel rispetto del codice della strada e di tutta la normativa vigente in tema di sicurezza, in relazione alla quale devono sempre essere rispettate le seguenti condizioni che compendiano gli schemi e le prescrizioni dei prefati allegati tecnici:
a) l'occupazione, sia con *dehors* che con altre attrezzature, non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, con le fermate dei mezzi pubblici, non deve occultare la segnaletica stradale (verticale, orizzontale luminosa e non luminosa), l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare;
b) l'occupazione, in prossimità delle intersezioni, deve essere conforme al codice della strada;
c) l'occupazione deve rispettare la distanza non inferiore a m. 1,50 dai bordi laterali dei passi carrabili e non inferiore a m. 1,00 dagli elementi di arredo urbano (panchine, fontane e simili), dalle centraline delle rete elettrica e telefonica;
d) l'occupazione non è consentita sul lato della strada opposto a quello dove si trova l'esercizio, salvo che la strada si trovi in un'area pedonalizzata ovvero sia inserita in un'area con limite 30 km/h;
e) l'occupazione, nelle aree pedonalizzate, deve comunque garantire la viabilità dei mezzi autorizzati, dei mezzi pubblici e di quelli di soccorso;
f) l'occupazione sulla sede stradale può essere consentita esclusivamente su aree di sosta dei veicoli e non può estendersi oltre la profondità dell'area agli stessi riservata; in ogni caso devono essere garantite le condizioni di sicurezza di cui al punto a);

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

g) l'occupazione su parcheggi deve garantire la protezione con elementi verticali posti su tre lati, prevedendo l'accesso esclusivamente dal marciapiede; per le pedane, in assenza di installazione di *dehors*, gli elementi di protezione devono avere altezza massima pari a m 1,00 misurata dal piano di calpestio;

h) l'occupazione deve essere obbligatoriamente segnalata e resa visibile anche di notte, secondo quanto previsto nel codice della strada;

i)l'occupazione sulle aree di sosta dei veicoli (non a pagamento) può essere concessa per una misura non superiore al 50% della superficie di parcheggio del tratto di via, calcolata tra un'intersezione e la successiva, scomputati i parcheggi riservati ai disabili e le aree per carico e scarico merci autorizzate, e ferma restando l'equa ripartizione tra i pubblici esercizi insistenti sulla stessa via;

j)l'occupazione può avvenire, anche con utilizzo di eventuale pedana, su carreggiata in area destinata a parcheggio, garantendo il rispetto della sicurezza veicolare e pedonale, e previo assenso scritto del concessionario del parcheggio, da allegare obbligatoriamente all'istanza di richiesta di nuova concessione ovvero alle istanze di proroga o rinnovo;

k)l'occupazione può avvenire prevedendo l'installazione di pedane a livello in caso di eccessiva pendenza del suolo le cui caratteristiche dimensionali e tipologiche sono regolamentate negli allegati tecnici;

l)l'occupazione dei marciapiedi, nel rispetto del Codice della strada e in particolare dell'articolo 20, non può estendersi oltre la metà della larghezza del marciapiede; essa deve comunque garantire una corsia pedonale libera di larghezza non inferiore ai m. 2,00 ed essere arretrata ad una distanza non inferiore a m. 2,00 dagli scivoli pedonali;

m) la corsia pedonale di cui alla precedente lettera, al fine di garantire l'incolumità delle persone, deve essere garantita preferibilmente sul lato adiacente agli edifici, ferma restando la valutazione da parte degli Enti competenti per le aree tutelate; la larghezza del marciapiede da considerare è riferita unicamente alla sede destinata alla circolazione pedonale, con esclusione delle sedi occupate da piste ciclabili, da elementi di arredo urbano, aiuole, fioriere, percorso per non vedenti;

n)l'occupazione deve realizzarsi davanti all'esercizio del concessionario qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali aree antistanti negozi adiacenti di diverse tipologie rispetto a quelle oggetto del presente Regolamento, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti. Deve essere garantita la distanza minima di un metro tra le occupazioni adiacenti. Le occupazioni sulle piazze, slarghi o aree assimilabili pedonali possono avvenire anche in spazi non antistanti all'esercizio;

o)l'occupazione con utilizzo di strutture collocate in aderenza al fabbricato è consentita previa acquisizione di atto formale di assenso dei proprietari/condomini/amministratore dell'edificio;

p)l'occupazione con utilizzo di strutture collocate non in aderenza al fabbricato è consentita purché la struttura sia posta ad una distanza non inferiore a m 2,00 dall'edificio.

2. L'occupazione su piazze, slarghi o aree assimilabili pedonali è consentita in spazi anche non antistanti all'esercizio, comunque previa valutazione in sede di Conferenza di servizi e in conformità agli allegati tecnici.

3. In sede di Conferenza di servizi gli enti interessati nel procedimento, ognuno per le specifiche competenze, provvederanno a formulare le eventuali prescrizioni atte a garantire l'incolumità dei pedoni in rapporto all'occupazione specifica e alle particolari caratteristiche geometriche della area oggetto di richiesta.

4. Le condizioni di sicurezza devono essere dichiarate dal soggetto richiedente e asseverate dal tecnico incaricato al momento della presentazione dell'istanza di concessione.

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

Articolo 6

Prescrizioni per l'occupazione del suolo pubblico in relazione al verde urbano

1. Il presente Regolamento trova applicazione per le strade.
2. Sulle piante è vietata l'affissione con chiodi, l'applicazione di porta lampade e lampade, la posa di cavi e di qualsiasi altro oggetto
3. In caso di occupazione su marciapiedi, piazze, slarghi e aree assimilabili ove sono presenti alberature i manufatti non dovranno produrre interferenze con gli elementi del verde urbano, in particolare:

a) non è consentito occupare aiuole e/o aree verdi con alcun tipo di arredo/oggetto connesso all'esercizio dell'attività;
b) le strutture in progetto non devono interferire con fusto e chioma degli alberi;
c) l'installazione di dehors e di tutte le attrezzature, è effettuata con opportuno distacco da aiuole e alberature, idoneo anche a non intralciare o impedire la relativa manutenzione. La distanza da mantenere da aiuole e alberature dovrà essere non inferiore a m 1,00 e, nei soli casi in cui la dimensione del marciapiede non consenta il rispetto di tale limite, lo stesso potrà essere derogato a esclusivo giudizio del Settore ambiente e verde pubblico in sede di espressione di parere in Conferenza di servizi.

4. Qualora con l'occupazione vengano posizionate fioriere, dovranno essere osservate le prescrizioni degli allegati tecnici; è fatto obbligo di messa a dimora di essenze e piante, le quali non dovranno essere ammalate né infestate da parassiti e da mantenere costantemente in buono stato; saranno preferite piante arbustive sempreverdi.
5. Le fioriere abbandonate, deteriorate, con essenze morte o ammalorate, dovranno essere rimosse da parte del concessionario.
6. Qualora, in conseguenza dell'occupazione e della successiva permanenza e uso delle strutture, siano provocati danni alle alberature o al patrimonio verde, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a carico del concessionario secondo le indicazioni fornite dal Comune. In caso di inerzia, vi provvederà direttamente l'Amministrazione comunale con spese a carico del concessionario, oltre all'applicazione di quelle previste dal presente Regolamento.
7. Qualora le aiuole siano prive di piante, l'occupazione può includere (mediante presa in carico o "adozione") anche le stesse a condizione che il concessionario provveda a piantare essenze arbustive o arboree, previo assenso e indicazioni del Settore ambiente e verde pubblico. Il concessionario dovrà curare la manutenzione dell'aiuola "adottata" lasciandola sempre libera da arredi e con obbligo assoluto di ripristino della zona verde secondo le indicazioni del Settore ambiente e verde pubblico.
8. Non è consentito includere (adottare) le aiuole all'interno dei dehors, ma solo all'interno delle occupazioni con altre attrezzature amovibili.

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

Articolo 7

Prescrizioni in relazione all'abbattimento delle barriere architettoniche

1. Nel rispetto della legge 13/1989, del D.M. 236/1989 e del DPR 503/1996 e delle loro ss.mm.ii., nonché della vigente strumentazione urbanistica comunale e, in particolare, del Regolamento edilizio, le strutture sul suolo pubblico devono garantire l'integrale e costante rispetto delle prescrizioni in materia di superamento di barriere architettoniche.
2. È obbligatorio adottare i necessari accorgimenti per garantire l'agevole fruizione degli spazi e delle strutture ai soggetti diversamente abili e ai relativi ausili.
3. Nel caso di installazione di pedana, la realizzazione di scivoli per garantire l'ingresso ai soggetti diversamente abili deve essere inclusa all'interno della pedana stessa, e comunque sempre all'interno dell'area oggetto di occupazione.

Articolo 8

Prescrizioni generali in relazione al decoro urbano

1. Nelle aree oggetto di occupazione e nelle attrezzature ivi installate non sono consentite forme

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

pubblicitarie né apposizione di insegne, ad eccezione della denominazione dell'attività che si esercita o dello stemma del Comune di Carbonia.

2. Per periodi di chiusura del locale superiori ai 10 giorni, tavolini, sedute, ombrelloni ed elementi accessori mobili devono essere rimossi a cura del concessionario.
3. Tutte le attrezzature e strutture oggetto di concessione di suolo devono rispettare le prescrizioni di cui agli allegati tecnici.
4. Qualsiasi modifica da apportare all'occupazione rispetto a quanto autorizzato (modifiche dello spazio occupato, forma, quantità, dimensioni, colori dei manufatti, ecc.) dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale.

Articolo 9
Prescrizioni specifiche e aggiuntive per l'installazione di dehors

1. Nell'installazione dei *dehors* deve essere garantita la concreta temporaneità dell'opera e la possibilità di una pronta e facile rimozione.
2. I manufatti devono essere realizzati in armonia con il contesto urbano al contorno, non devono in alcun modo interferire con le tipologie e caratteristiche costruttive e architettoniche degli edifici al contorno e del corpo di fabbrica in cui insiste il pubblico esercizio.
3. La compatibilità dei manufatti e delle attrezzature con il contesto urbano è valutata in rapporto alla peculiarità del sito in sede di Conferenza di servizi.
4. Tutte le attrezzature devono essere collocate all'interno dello spazio concesso e rispondere a criteri di funzionalità e decoro; le stesse devono essere in sintonia con la struttura che li ospita e con il contesto urbano circostante.
5. È vietato interessare il suolo pubblico esterno al manufatto con affissioni, esposizioni, occupazioni di qualsiasi altro genere. Eventuali sistemi di riscaldamento dovranno essere collocati all'interno dell'area occupata.

Articolo 10
Caratteristiche dei dehors

1. L'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione dei *dehors* e le relative caratteristiche dimensionali e tipologiche sono riportate negli allegati tecnici.
2. Il *dehors* non può avere un'estensione superiore alla larghezza della facciata del pubblico esercizio e, comunque, non può occupare una superficie totale superiore a 20 metri quadrati, estensibile fino a 35 metri quadrati esclusivamente nelle piazze.
3. In caso di richiesta contestuale di occupazione con *dehors* e attrezzature amovibili la superficie complessiva massima non può superare i 30 metri quadrati, estensibile fino a 35 metri quadrati esclusivamente nelle piazze e nelle frazioni.
4. In caso di utilizzo di ombrelloni nella stessa concessione o in caso di concessioni contigue, dovranno essere aggregati ombrelloni di stesse dimensioni e tipologie, come prescritto negli allegati tecnici.
5. In area pedonale, piazza, slargo o spazio assimilabile la misura dell'estensione dovrà comunque essere determinata contemperando le esigenze di occupazione di spazio pubblico da parte di tutti i soggetti che potrebbero ottenerla nella stessa zona.
6. La pavimentazione del *dehors*, anche se costituita da pedane, deve essere facilmente amovibile e comunque idonea a che l'installazione e la rimozione non arrechino alcun danno o pregiudizio alle pavimentazioni stradali esistenti.
7. Nelle aree assoggettate a vincolo paesaggistico e/o storico monumentale di cui al D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. ("*Codice dei beni culturali e del paesaggio*"), fermo restando il rinvio agli allegati tecnici, laddove vi siano visuali e prospettive che caratterizzano le zone monumentali della città, le quali non

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

possono essere alterate, e nella sede stradale delle vie costituenti i principali assi prospettici dell'impianto urbano, non devono essere alterate le visuali prospettiche e deve essere preservata

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

l'integrità dei beni culturali. In relazione alle visuali e prospettive da non alterare, può essere richiesta, ovvero prescritta dall'Ente competente alla tutela in sede di Conferenza di servizi, un'altezza totale del manufatto inferiore
all'altezza massima di cui agli allegati tecnici.
8. Le caratteristiche tecniche e qualitative e l'eventuale prescrizione di misure dirette ad evitare di mettere in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, di danneggiarne la prospettiva o la luce o di alterarne le condizioni di ambiente e di decoro, sono comunque oggetto di valutazione da parte dell'Ente competente in materia di tutela in sede di Conferenza di servizi.

Articolo 11
Prescrizioni per l'installazione delle altre attrezzature amovibili

1. L'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione delle attrezzature amovibili e le relative caratteristiche dimensionali e tipologiche sono riportate negli allegati tecnici.
2. Tutte le attrezzature amovibili collocate devono rispondere a criteri di funzionalità e decoro ed essere in sintonia con il contesto urbano circostante.
3. Nelle zone tutelate sotto il profilo paesaggistico e/o monumentale le attrezzature amovibili sono autorizzate a seguito di acquisizione di parere positivo da parte degli Enti preposti alla tutela secondo la normativa vigente.
4. L'occupazione con attrezzature amovibili non può superare la superficie di 30 metri quadrati, estensibile fino a 35 metri quadrati esclusivamente nelle piazze e nelle frazioni. In caso di contestuale installazione di *dehors* e altre attrezzature si rimanda a quanto prescritto all'articolo precedente.
5. In caso di utilizzo di ombrelloni nella stessa concessione o in caso di concessioni contigue, dovranno essere aggregati ombrelloni di stesse dimensioni e tipologie, come prescritto negli allegati tecnici.
6. Per quanto riguarda l'apposizione di tende a sbraccio, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) per le tende poste a protezione di vetrine e/o prodotti all'interno dei locali trova applicazione il vigente Regolamento edilizio comunale del vigente Piano urbanistico comunale;
b) le tende finalizzate alla sola funzione di protezione, non correlate all'occupazione di suolo pubblico, non sono soggette alla disciplina del presente Regolamento;
c) le tende che, oltre alla funzione di protezione, implicano un utilizzo del suolo pubblico a favore dell'attività (ad esempio con sottostante installazione di tavolini e sedie) sono assimilate alle occupazioni con attrezzature amovibili; devono inoltre rispettare i relativi limiti e le prescrizioni di cui alla precedente lettera a) del presente articolo; la superficie sottostante rientra nel computo della superficie massima concedibile di cui al presente Regolamento;
d) le tende a sbraccio devono distaccarsi dall'eventuale *dehors* o da altra attrezzatura amovibile; per esse non deve sussistere alcun collegamento tra tenda e *dehors* e, in ogni caso, deve essere evitata la formazione di qualsiasi forma di "corridoio coperto" tra l'edificio e i *dehors* quando questi non siano adiacenti all'edificio stesso;
e) nelle zone tutelate sotto il profilo paesaggistico e/o monumentale l'apposizione è subordinata all'acquisizione della preliminare autorizzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..
7. In ordine alla occupazione di suolo pubblico a servizio di attività commerciali (alimentari, non alimentari e miste) e artigianali (alimentari quali gelateria, pizzeria d'asporto, paninoteca, rosticceria e non alimentari), l'occupazione è ammessa con le procedure di cui al presente

Regolamento previste per l'installazione di strutture amovibili e nel rispetto dei seguenti criteri:
a) è ammessa l'occupazione mediante utilizzo di espositori della merce collocati in aderenza alla facciata del locale, con profondità non superiore a m. 1,00, altezza non superiore a m. 1,60, a condizione che venga lasciata libera una fascia di passaggio per i pedoni di larghezza non inferiore a

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

2,00 metri e una fascia di rispetto ai lati degli accessi di altre attività o residenze non inferiore a 1

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

metro;
b) i prodotti alimentari devono essere collocati, nei relativi espositori, ad un'altezza non inferiore a m. 0,80 dal suolo, debitamente chiusi al fine di garantire l'integrità e costante rispetto delle regole igienico sanitarie e del manuale HCCP;
c) è consentita l'occupazione del suolo pubblico per il posizionamento di panche, sedie e/o appoggi semplici per le vivande, esclusi i tavolini, in aderenza alla facciata del locale, con profondità non superiore a m. 0,80, a condizione che venga lasciata libera una fascia di passaggio per i pedoni non inferiore a 2,00 metri e una fascia di rispetto ai lati degli accessi di altre attività o residenze non inferiore a 1 metro. È vietata la predisposizione di servizi di assistenza per la somministrazione di alimenti e bevande e l'utilizzo di attrezzature ad essa direttamente finalizzate. I concessionari dovranno mettere a disposizione dell'utenza idonei contenitori per la raccolta differenziata.

Articolo 12
Concessione di suolo pubblico

1. La concessione, sia per la collocazione di *dehors* che di attrezzature amovibili su suolo pubblico, come definiti nel presente Regolamento, è rilasciata dal Settore competente, previa comunicazione alla Giunta comunale finalizzata alla valutazione degli implicati interessi pubblici e collettivi.
2. L'istanza di concessione deve essere corredata di tutti i documenti e gli elaborati indicati nel presente Regolamento. La relativa concessione, in caso di conclusione positiva dell'iter autorizzativo, potrà essere rilasciata previa integrazione, da parte del soggetto richiedente, dell'attestazione del versamento dei canoni per l'occupazione suolo pubblico e degli altri tributi comunali dovuti.
3. La richiesta di concessione viene dichiarata irricevibile o denegata in caso di morosità da parte del soggetto richiedente nei confronti del Comune per debiti inerenti il pagamento di canoni, tributi e tasse comunali.
4. Il rilascio della concessione è subordinata all'acquisizione della seguente ulteriore documentazione:
a) garanzia fideiussoria a favore del Comune di Carbonia - di importo pari ad euro 5.000,00 per l'installazione di *dehors,* di euro 2.000,00 per altre attrezzature amovibili e di euro 1.000,00 per le sole installazioni di arredi quali tavoli, sedie, ombrelloni - atta a garantire gli obblighi assunti con le disposizioni di cui al presente Regolamento, a copertura dell'intero periodo di durata della concessione, a favore del Comune di Carbonia. La cauzione potrà essere costituita mediante polizza assicurativa o bancaria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993. La garanzia dovrà espressamente prevedere:
- che resti valida fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell'Ente;
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, comma 2 del Codice civile e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 dello stesso Codice;
- la cauzione, su richiesta del concessionario, sarà restituita e/o svincolata al termine della concessione, sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con la concessione o derivanti da disposizioni normative anche sopravvenute;
b) idonea polizza per copertura assicurativa, con massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 che garantisca l'Ente, per l'intero periodo di durata della concessione, contro la responsabilità civile per danni causati a terzi dalle installazioni oggetto della concessione stessa.
5. Il settore competente, acquisiti in sede di Conferenza di servizi i pareri degli altri Settori ed Enti Terzi coinvolti nel procedimento, rilascia la concessione finalizzata all'occupazione del suolo pubblico per installazione *dehors* o altre attrezzature amovibili previa comunicazione alla Giunta comunale ai sensi del comma 1 del presente articolo.
6. La concessione vale per il luogo, la durata, la superficie, le opere da collocare e l'uso per cui è rilasciata.
7. La concessione non autorizza il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritto

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

altro e apposito titolo abilitativo.

8. La concessione viene accordata senza pregiudizio e salvo i diritti di terzi, con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione, con potestà dell'Ente di revocare o modificare parzialmente il contenuto della concessione, anche prima della scadenza, per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse, con facoltà di incamerare la fideiussione e intimare il ripristino dello stato dei luoghi.

9. Il concessionario che non proceda all'occupazione senza aver tempestivamente comunicato al Comune l'eventuale motivata rinuncia, resta comunque tenuto al pagamento dei canoni di occupazione di suolo pubblico e dei relativi tributi inerenti l'occupazione concessa.

Articolo 13
Procedimento per la richiesta di concessione di suolo pubblico

1. Il procedimento per l'occupazione del suolo pubblico per installare i *dehors* o le altre attrezzature amovibili è individuato nella Dichiarazione unica autocertificativa (DUA) in Conferenza di servizi, ai sensi e nei termini degli articoli 14 e 14 *ter* della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., e con le modalità di cui alla L.R. Sardegna n. 24/2016 e successive direttive regionali.

2. A tal fine il soggetto richiedente presenta la DUA in Conferenza di servizi attraverso il Portale regionale unitamente alla documentazione di cui ai commi successivi e alla modulistica prevista nella procedura telematica di SUAPE Sardegna.

3. Per l' occupazione con *dehors* la DUA deve essere corredata dalla seguente documentazione, redatta e firmata da tecnico abilitato (ad eccezione di quella indicata alla lettera g):

a) planimetria quotata dell'area interessata in scala 1:200 nella quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato attuale dei luoghi aggiornato, compresa l'indicazione della disciplina viabilistica vigente, la segnaletica stradale verticale e orizzontale, quella che necessita di integrazione, la presenza di fermate di mezzi pubblici, di passaggi pedonali, rampe disabili, chiusini per sottoservizi e quant'altro presente, sia nell'area di installazione che nelle vicinanze, in modo da evidenziare tutte le possibili interferenze;

b) planimetria quotata del *dehors* in scala 1:50 nella quale siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta complete della situazione estiva ed invernale, ove prevista, e dove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici;

c) relazione tecnica dettagliata descrittiva dell'installazione e dei materiali con le specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (elementi costitutivi del *dehors*, pedane, delimitazioni, coperture, tavolini, sedie, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti e complementi accessori all'attività), comprese riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo, particolari dei campioni di tessuto per le parti tessili e per coperture (*dehors*, tende, ombrelloni);

d) dettagliata documentazione fotografica frontale e laterale dell'area oggetto dell'occupazione, delle aree circostanti, del *dehors* ovvero delle altre attrezzature e relative simulazione a colori;

e) per l'occupazione del suolo pubblico con *dehors* in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 136 comma 1, 142 comma 1, 134 comma 1 lettera c) e 143 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. ("*Codice dei beni culturali e del paesaggio*") e/o in aree con vincolo storico monumentale di cui all'articolo 10 dello stesso decreto, l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica è soggetta a procedimento semplificato e la documentazione deve comprendere, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.P.R. 31/2017 e ss.mm.ii., l'istanza di autorizzazione paesaggistica per "interventi di lieve entità" e la relazione paesaggistica semplificata redatte secondo i modelli di cui agli allegati C e D del decreto ultimo citato;

f) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati/installati ai sensi delle normative vigenti, con asseveramento in ordine ai requisiti di sicurezza delle strutture da installare;

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

g) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata o su area privata ad uso pubblico;
4. Per l'occupazione con altre attrezzature amovibili la DUA deve essere corredata della stessa documentazione di cui al comma 3 ad esclusione di quella indicata nei punti a) b) e c), in quanto gli elaborati (planimetrie e relazione) possono essere sostituiti da pianta schematica dell'occupazione e relazione descrittiva, a cura del richiedente.
5. In ambito assoggettato a tutela paesaggistica l'occupazione di suolo pubblico con "*elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo*", così come espresso dal punto A.17 dell'allegato A di cui all'articolo 2 comma 1 del citato D.P.R. 31/2017, è esclusa dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
6. In ambiti e zone costituenti beni culturali ai sensi dell'articolo 10 del prefato D.Lgs. 42/2004 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*", anche per l'occupazione con altre attrezzature amovibili si deve comunque ottenere autorizzazione da parte della competente Soprintendenza e pertanto la DUA deve essere completa della documentazione indicata, atta a consentire la valutazione delle caratteristiche qualitative dello spazio occupato e delle attrezzature.

Articolo 14
Durata della concessione

1. La concessione per l'occupazione con *dehors* o altre attrezzature amovibili, può avere una durata non superiore a 10 anni per i *dehors* e 3 anni per le altre occupazioni ed è rinnovabile tramite la presentazione di DUA in conferenza di servizi da inoltrare obbligatoriamente almeno 45 giorni prima della scadenza. In caso di presentazione tardiva oltre tale termine perentorio la concessione decade e la DUA viene dichiarata irricevibile. Per ragioni contingenti e a insindacabile giudizio dell'Ente, formalizzato attraverso deliberazione della Giunta comunale, può essere concessa una proroga, non rinnovabile, per un periodo massimo di 6 mesi.
2. Il rilascio della concessione, sia per *dehors* che per altre attrezzature, è subordinato al pagamento di una tassa commisurata alla superficie occupata e alla durata della concessione medesima.
3. La concessione autorizza anche l'ampliamento della superficie di somministrazione.
4. Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza, i relativi manufatti devono essere rimossi entro 15 giorni. Il concessionario ha l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione degli stessi manufatti.
5. Per quanto attiene il pagamento della tassa di cui al presente articolo si rimanda integralmente al vigente *Regolamento sul canone unico* nonché ai successivi provvedimenti regolamentari adottati in materia da questo Ente.

Articolo 15
Rinnovo della concessione

1. La concessione del suolo pubblico per l'occupazione con *dehors* o altre attrezzature amovibili, è rinnovabile tramite la presentazione di DUA in conferenza di servizi, con apposito modello per rinnovo del titolo, almeno 45 giorni prima della data di scadenza e allegando un'autocertificazione che attesti la totale conformità dell'occupazione a quella precedentemente autorizzata corredata da idonea documentazione fotografica datata e non antecedente oltre 60 giorni dalla data di scadenza, nonché dalla dimostrazione della regolarità dell'avvenuto pagamento degli oneri prescritti con riferimento agli anni precedenti.
2. Il settore competente, acquisiti in sede di Conferenza di servizi i pareri degli altri Settori ed Enti Terzi coinvolti nel procedimento, rilascia, previa comunicazione alla Giunta comunale ai sensi del precedente articolo 12, comma 1, il provvedimento di rinnovo della concessione.
3. Il rinnovo della concessione non potrà avere durata superiore a quanto stabilito nel precedente

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

articolo 14 ed è subordinato alla presentazione delle garanzie previste dal presente Regolamento.
4. Ogni modifica alla precedente concessione, così come la presentazione di DUA per il rinnovo oltre il quarantacinquesimo giorno precedente alla scadenza, comporterà la presentazione di una nuova DUA in Conferenza di servizi con applicazione della relativa disciplina.

Articolo 16
Subingresso

1. Nel caso di subingresso nel pubblico esercizio cui la struttura oggetto di concessione è annessa il subentrante deve presentare una DUA ad avvio immediato unitamente ai modelli relativi alla voltura del titolo.
2. Il settore competente, previa verifica formale della DUA, provvederà al rilascio della ricevuta e al successivo rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico, previa verifica di assenza di morosità per la tassa di occupazione del suolo pubblico e altri tributi comunali da parte del precedente concessionario. Il subentrante, entro trenta giorni dalla presentazione della DUA di cui al presente articolo, può provvedere al pagamento delle somme dovute dal cedente al fine di regolarizzare il subingresso.
3. Ove sia accertata la morosità nei pagamenti della tassa di occupazione suolo pubblico o altro tributo comunale oggetto di concessione, se l'interessato, ricevuto l'avvio del procedimento di decadenza, non provveda entro e non oltre i successivi 30 giorni al pagamento integrale delle morosità accertate, è disposta la decadenza della concessione, fatta sempre salva la riscossione
coattiva dei pagamenti non effettuati. L'Ente, con deliberazione giuntale, si riserva la possibilità di ammettere apposito piano di rientro del debito mediante rateizzazione come indicato nel successivo articolo 19 del presente Regolamento.

Articolo 17
Occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, le occupazioni realizzate senza la concessione di cui al presente Regolamento sono considerate abusive.
2. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, o che si protraggano oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto il rinnovo della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di decadenza della concessione medesima.
3. In caso di occupazione abusiva il Settore competente, acquisita la contestazione della violazione da parte degli organi di vigilanza, dispone nei confronti del responsabile dell'abuso, ovvero degli occupanti di fatto, apposito provvedimento volto alla rimozione dei materiali, alla demolizione dei manufatti, alla rimessione in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando un termine non superiore a 15 giorni per provvedervi, trascorso il quale l'Ente provvederà d'ufficio tramite il settore competente, addebitando al responsabile e agli occupanti le relative spese con incameramento della cauzione.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

Articolo 18
Obblighi dell'esercente/concessionario

1. Le strutture e le attrezzature di cui al presente Regolamento devono essere regolarmente sottoposte ad opportuna manutenzione ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario.
2. Il concessionario è tenuto a:
a) mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato sia sotto l'aspetto igienico-sanitario che del decoro urbano;
b) mantenere gli elementi costitutivi dei *dehors* e tutte le attrezzature ordinati, puliti e funzionali,

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

senza aggiunte o modifiche rispetto a quanto autorizzato;
c) custodire, alla chiusura dell'esercizio, gli elementi di arredo all'interno dell'area oggetto di concessione in maniera ordinata;
d) ritirare tutti gli elementi di arredo in occasione delle chiusure dell'esercizio, anche a seguito di sospensione disposta ai sensi del presente Regolamento, per periodi superiori a 7 giorni, custodendoli in luogo privato non visibile dall'esterno;
e) rimuovere ogni elemento costitutivo del *dehors* e delle altre attrezzature alla scadenza della concessione, ovvero in caso di revoca o decadenza.
3. Il concessionario è direttamente e personalmente responsabile, civilmente e penalmente, per ogni danno a persone o cose di terzi anche derivante dalla mancata vigilanza e cattiva conservazione e/o custodia del manufatto e delle attrezzature con i quali si occupa il suolo pubblico.
4. Il concessionario è tenuto a riparare e risarcire qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private.
5. Per i danni arrecati alla pavimentazione stradale, al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, gli uffici competenti relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno a specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute e incamerando le garanzie di cui al presente Regolamento, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.
6. In ogni caso è vietata la manomissione del suolo pubblico, sia da parte del concessionario che di terzi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Articolo 19
Sanzioni, revoca, decadenza, sospensione

1. Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 500 ai sensi dell'articolo 7 *bis* del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada per occupazione abusiva o eccedente rispetto a quella autorizzata.
2. L'Ente, con provvedimento dirigenziale, ha la facoltà di revocare la concessione anche prima della naturale scadenza, con preavviso di trenta giorni comunicato al concessionario, fatto sempre salvo un termine inferiore nel caso di ragioni di contingibilità e motivata urgenza, per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, lavori pubblici.
3. Qualora il concessionario non provveda alla rimozione dei manufatti correlati alla concessione, l'Ente può procedere alla rimozione d'ufficio accollando le relative spese al concessionario ai sensi dell'articolo precedente.
4. Al concessionario, in caso di revoca, sospensione o decadenza, non è dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.
5. La concessione decade nel caso di mancato pagamento del canone entro il termine stabilito, salvo che l'interessato non provveda nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione. L'Ente, con deliberazione della Giunta comunale, si riserva la possibilità di ammettere, su richiesta del concessionario, un piano di rientro del debito mediante rateizzazione mensile di durata non superiore al tempo residuo della concessione. Il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata del piano di rientro comporta l'immediata decadenza della concessione.
6. La concessione è sospesa fino al perdurare della causa che l'hanno motivata, con immediata conseguente rimozione delle attrezzature a cura e spese del concessionario ovvero dell'esercente, ove questa sia necessaria, nel caso di:
a) sublocazione abusiva;
b) accertata difformità rispetto alla concessione;
c) reiterata occupazione di superficie superiore rispetto a quella concessionata.
7. Qualora ricorrano le cause di sospensione della concessione lo sgombero e il ripristino immediato

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

dello stato dei luoghi dovrà essere intimato da parte degli organi di vigilanza al concessionario, ovvero all'esercente, con lo stesso verbale di contestazione della violazione. Il settore competente adotterà il provvedimento di sospensione acquisito il verbale di contestazione.
8. La concessione è revocata, con le modalità di cui al precedente comma 5, qualora, durante il periodo di validità della concessione stessa, al concessionario vengano contestate tre violazioni. A seguito della revoca della concessione potrà essere presentata richiesta di concessione non prima di 90 giorni dalla data della revoca stessa. Al fine del conteggio delle violazioni di cui al presente comma si terrà conto solo di quelle commesse successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
9. In caso di sospensione per un periodo superiore ai 7 giorni o di revoca, le attrezzature devono essere rimosse dal concessionario ai sensi del presente Regolamento.
10. In caso di reiterata occupazione abusiva di spazi pubblici eccedenti quelli autorizzati o in assenza di concessione è prevista la sanzione accessoria della sospensione del titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività e contestuale chiusura temporanea del pubblico esercizio; il settore competente, entro il termine perentorio di 15 giorni consecutivi dalla ricezione del verbale di violazione, in caso di reiterazione della stessa violazione per due volte nell'arco di 12 mesi procederà all'applicazione della sanzione accessoria di cui all'articolo 3, comma 16, della legge 94/2009 e ss.mm.ii. relativa alla chiusura temporanea dell'attività. Il provvedimento di sospensione che dispone la chiusura temporanea dell'esercizio è esecutivo dal giorno successivo alla sua notifica e per un numero di giorni di chiusura pari al numero di violazioni contestate aumentato di 3 (5 giorni in caso di 2 violazioni, 6 giorni in caso di 3 violazioni, 7 giorni in caso di 4 violazioni, ecc.).

Articolo 20
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli interventi effettuati dalla data di entrata in vigore dello stesso, fatto salvo quanto espresso ai commi successivi.
2. Le concessioni ed autorizzazioni esistenti resteranno in vigore sino alla loro scadenza naturale.
3. Anche in caso di rinnovo di strutture già autorizzate le stesse dovranno essere conformi alle prescrizioni del presente Regolamento. Per le strutture e attrezzature già autorizzate alla data di approvazione del presente Regolamento, qualora non risultino conformi alle suddette prescrizioni, il rinnovo non potrà avere durata superiore a 12 mesi, oltre il quale dovrà essere presentata la richiesta di nuova installazione.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e negli allegati tecnici trovano applicazione le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Le disposizioni del presente Regolamento:
- hanno carattere di recessività rispetto a sopravvenute disposizioni, in *subiecta materia* di livello superiore nella gerarchia delle fonti; esse si adeguano pertanto automaticamente alle modificazioni, in quanto applicabili, della normativa nazionale, regionale e della Unione europea;
- sono da intendersi implicitamente abrogate in caso di entrata in vigore di successive contrastanti norme, di rango superiore.
- saranno comunque sottoposte a monitoraggio, di norma almeno ogni dodici mesi, al fine di valutarne l'impatto sulla organizzazione dell'Ente e sul suo contesto sociale, produttivo, territoriale, imprenditoriale, urbanistico, di sicurezza urbana e stradale.

Articolo 21
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento con i relativi allegati tecnici viene pubblicato all'albo pretorio del Comune

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

unitamente alla deliberazione consiliare di adozione divenuta esecutiva ai sensi di legge ed entra in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, dello Statuto comunale trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione medesima.

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

Comune di
Carbonia

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON DEHORS E ALTRE ATTREZZATURE AMOVIBILI

–ALLEGATI TECNICI–

PREMESSA

Gli **allegati tecnici** riportano le direttive per l'installazione di dehors, arredi ed allestimenti esterni.

Lo scopo è quello di fornire le linee guida e le prescrizioni in maniera chiara e semplice, di maggior dettaglio rispetto alle disposizioni espresse nel **Regolamento**, al fine di indirizzare gli operatori del settore e i progettisti a realizzare strutture all'aperto secondo un orientamento comune finalizzato al decoro cittadino.

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

ALLEGATO A

Le tipologie delle installazioni e gli schemi dimensionali consentite sono riportate nei presenti allegati tecnici.

Gli **elementi** (tavolino, sedia, ombrellone, pedana, fioriera, dehors) e le **occupazioni** (occupazione con ombrelloni, con pedane, con dehors, occupazione lungo/sopra i marciapiedi e occupazione all'interno delle piazze) sono rappresentate con la seguente simbologia.

ELEMENTI		tavolino	(tipologie all'allegato D)
	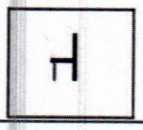	sedia	(tipologie all'allegato D)
		ombrellone	(tipologie all'allegato D)
	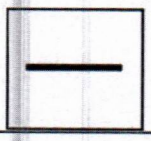	pedana	(schemi dimensionali e tipologie all'allegato D)
	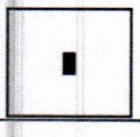	fioriera	(schemi dimensionali e tipologie all'allegato D)
	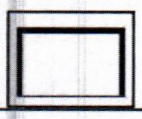	dehors	(schemi dimensionali e tipologie all'allegato D; installazione all'allegato C)
OCCUPAZIONI	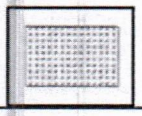	occupazione con ombrelloni	

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

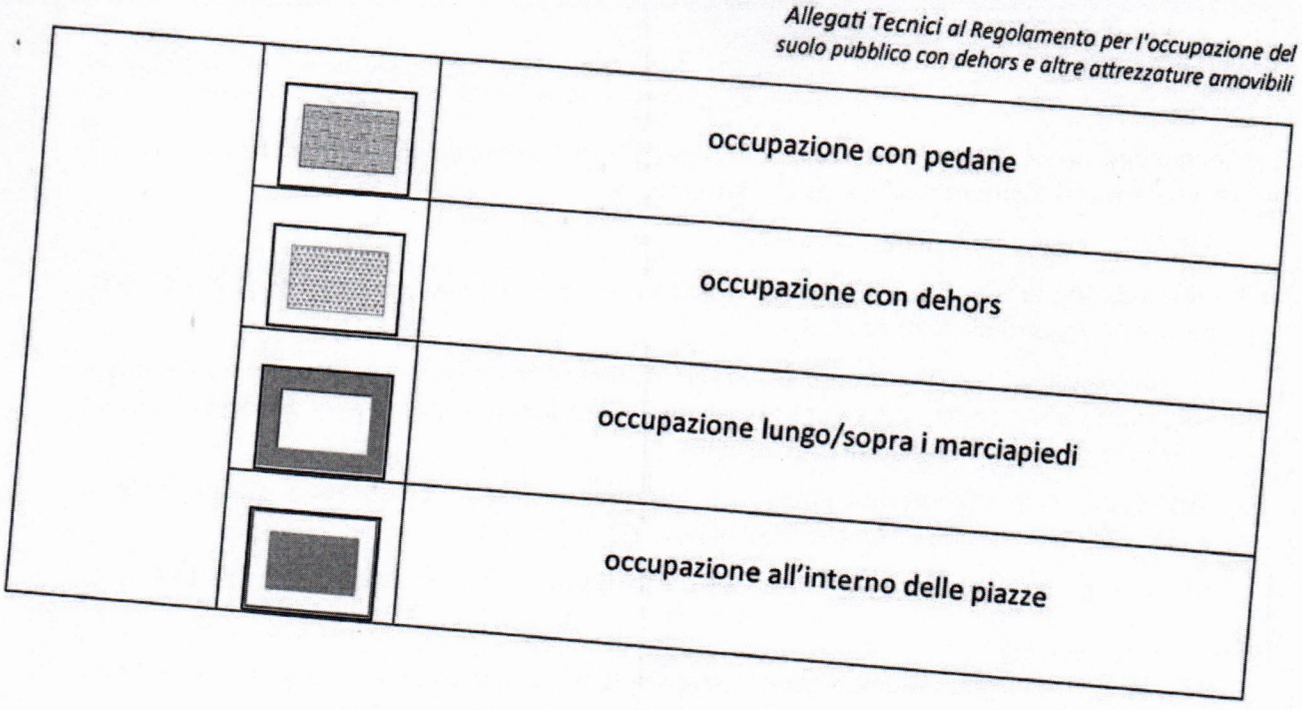

ALLEGATO B – INDICAZIONE DELLE STRUTTURE E ATTREZZATURE SU SUOLO PUBBLICO - TIPOLOGIA DEHORS – SCHEMI

Strutture e attrezzature ammesse

La concessione per l'occupazione del suolo pubblico viene rilasciate negli spazi antistanti l'attività a cui è correlata secondo quanto prescritto dal **Regolamento**.

L'area di occupazione deve corrispondere alla proiezione del fronte dell'unità immobiliare in cui è ubicato il pubblico esercizio, salvi i casi definiti dal **Regolamento**.

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

Le tipologie di occupazioni ammesse, sulla base delle indicazioni del **Regolamento** sono possibili attraverso il posizionamento delle seguenti attrezzature:

- **PEDANE** con tavolini e sedie;
- **OMBRELLONI** di forma quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie a copertura della area oggetto di concessione;
- **TENDE OMBREGGIANTI** costituite da un telo ricadente fissato alla parete tramite rullo di avvolgimento e sostenuto su lato opposto da una barra fissata a montanti di appoggi al suolo a copertura della area oggetto di concessione;
- **STRUTTURE CON COPERTURA PIANA – DEHORS** da realizzare con struttura autoportante in acciaio/legno verniciato e con elementi di protezione laterale

Non sono ammesse installazioni di strutture e attrezzature differenti da quelle su riportate.

Prescrizioni generali

Le aree oggetto di concessione possono essere ubicate su marciapiede, su piazze e slarghi e su strada alle condizioni contenute nel **Regolamento** e nel presente **allegato tecnico**.

Le strutture non possono essere ancorate in facciata al fine di non danneggiare la superficie di posa e a garanzia della totale amovibilità

Inoltre non possono essere occultati gli elementi architettonici preesistenti in facciata (mensole, architravi, fregi e simili) con divieto di sovrapposizione e ancoraggio agli stessi.

Nei marciapiedi le occupazioni possono occupare un'estensione non superiore alla metà della larghezza del marciapiede stesso garantendo, in ogni caso, una corsia pedonale di larghezza non inferiore a 2 metri per il transito pedonale. Tale superficie deve essere lasciata libera anche in senso verticale e, pertanto, non può essere coperta con tende, estensioni di dehors o in altra maniera.

Non possono essere concesse occupazioni su aree ove sussista un divieto di sosta, che interessino tombini di ispezione, impianti tecnologici o aree verdi.

Non possono essere concesse occupazioni sui percorsi pedonali dai quali devono mantenere una distanza di rispetto di almeno 2 metri.

Le aree in concessione devono essere attrezzate e realizzate in conformità alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e accessibilità.

L'occupazione su sede stradale (non su carreggiata) può essere ammessa purché non interferisca con le condizioni di sicurezza per la circolazione pedonale e veicolare e purché venga lasciata libera una carreggiata di larghezza non inferiore a 3 metri per ciascun senso di marcia.

Schemi grafici

Di seguito vengono riportati i grafici con indicazione delle prescrizioni per le installazioni.

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

Sezione dell'ELEMENTO	Tipo di ATTREZZATURA
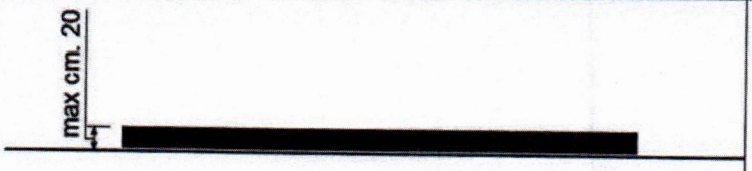	**pedana**
	**pedana su livello in pendenza** l'altezza può essere portata ad metri 1 per strade/marciapiedi con pendenza superiore al 15% e predisponendo apposita protezione
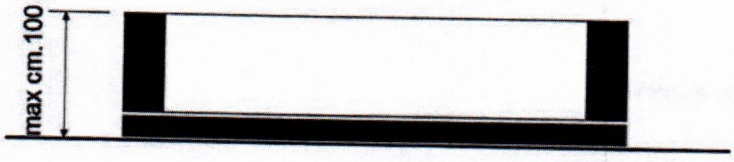	**pedana con fioriere**
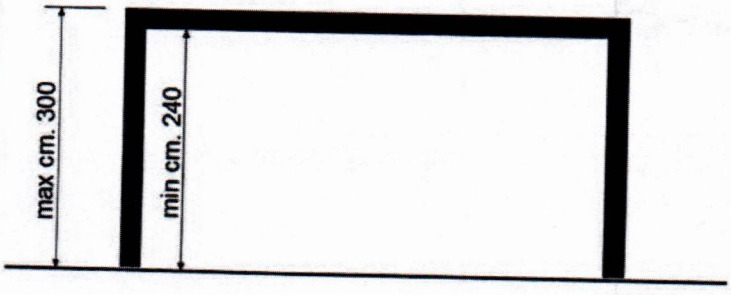	**Dehors**
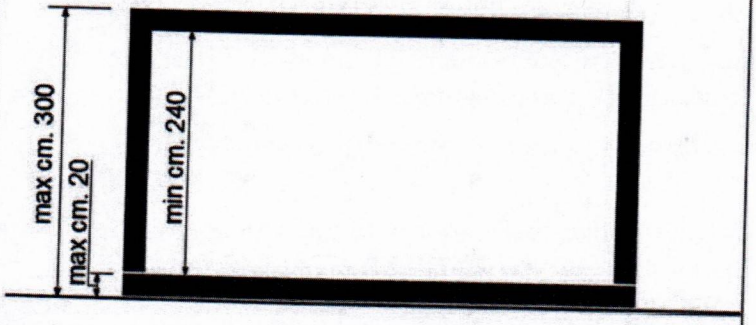	**dehors su pedana**

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale – Class. 01/04/03 – Copia Documento

Sezione dell'ELEMENTO	Tipo di ATTREZZATURA
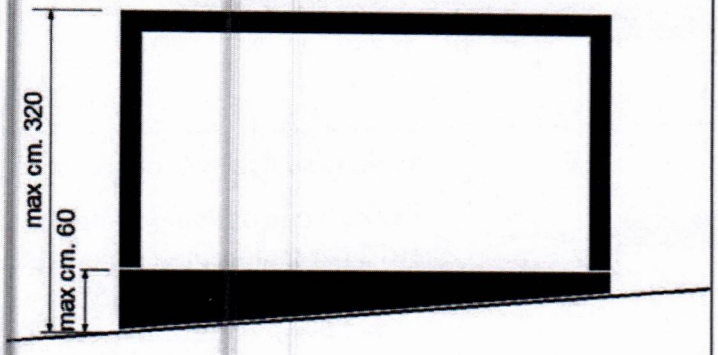	**Dehors su pedana con livello in pendenza** l'altezza può essere portata ad metri 1 per strade/marciapiedi con pendenza superiore al 15%
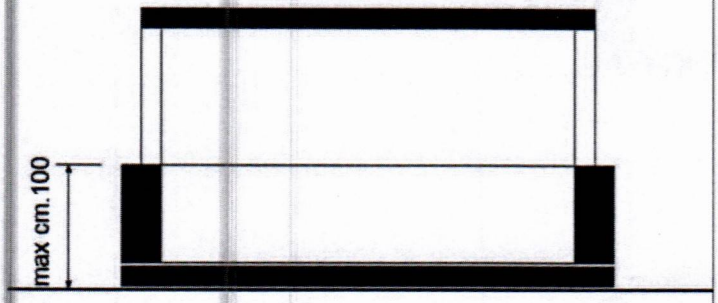	**Dehors aperto con fioriere**
<u>Non è ammessa la realizzazione di dehors in soluzione di continuità con la tenda a sbraccio sulla facciata dell'esercizio</u>	**dehors con tenda a sbraccio**

Esempi di aggregazione degli elementi

Di seguito si riportano degli esempi di aggregazione degli elementi costituenti le attrezzature amovibili a servizio dei pubblici esercizi da realizzarsi nell'ambito 1 e 2.

Partendo dalla posa su suolo pubblico delle pedane con annesse fioriere si arriva, attraverso un processo armonico, sino alla realizzazione di spazi con delimitazione su più lati.

I dehors saranno realizzati partendo dallo schema base riportato negli esempi. Le fioriere, se previste, dovranno essere integrate nella struttura, così come i pannelli di chiusura laterale.

Tutte le pannellature dei dehors dovranno essere in vetro e si potranno prevedere vetrofanie con il nome del locale.

È consentito, su un solo lato, una pannellatura cieca, realizzata con lo stesso materiale costituente la struttura, al solo scopo di alloggiare gli elementi a servizio dell'attività.

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

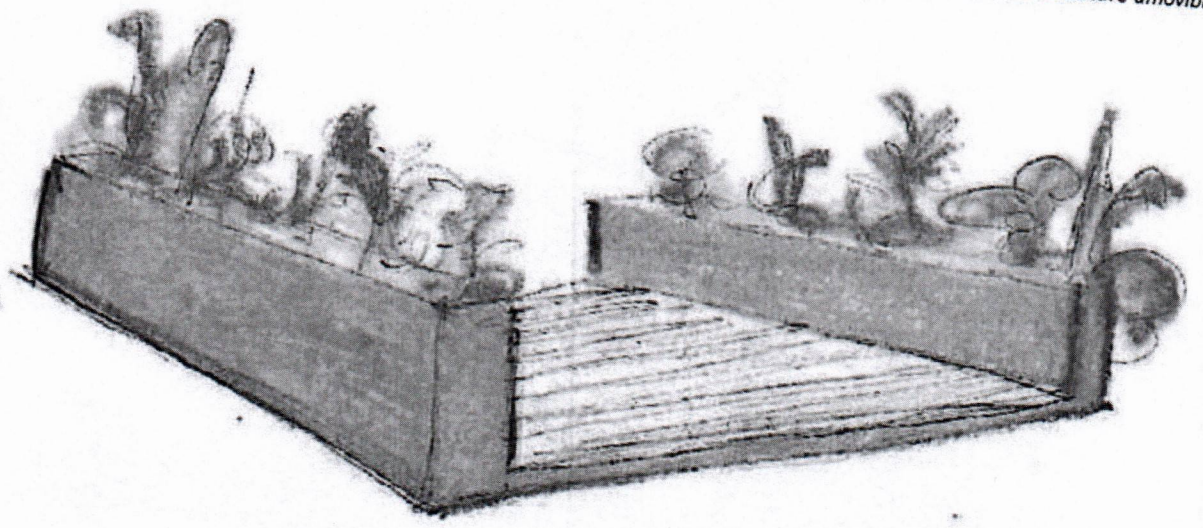

Figura 1 Occupazione con pedana e fioriere

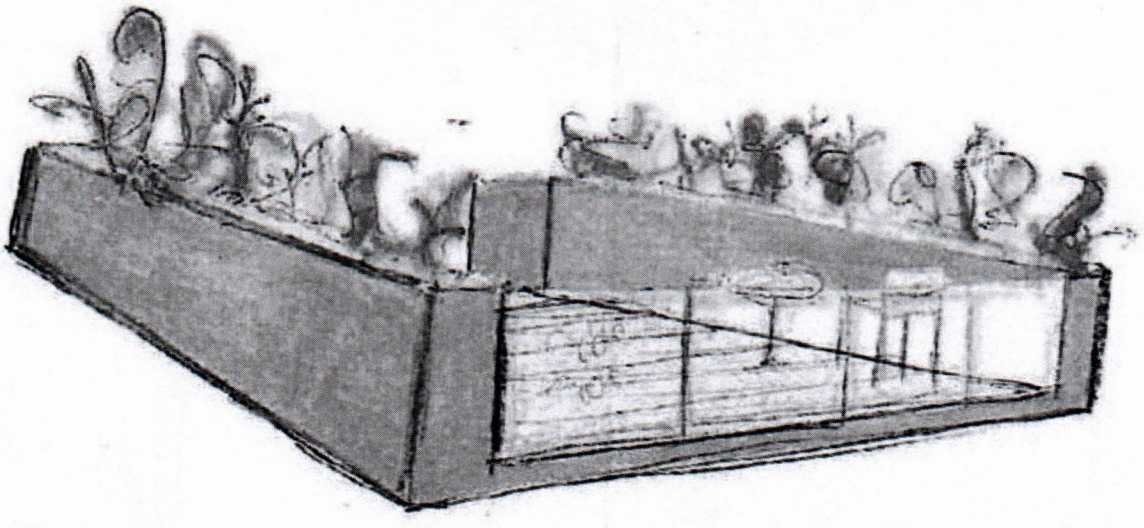

Figura 2 Occupazione con pedana e fioriere delimitata su tre lati

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

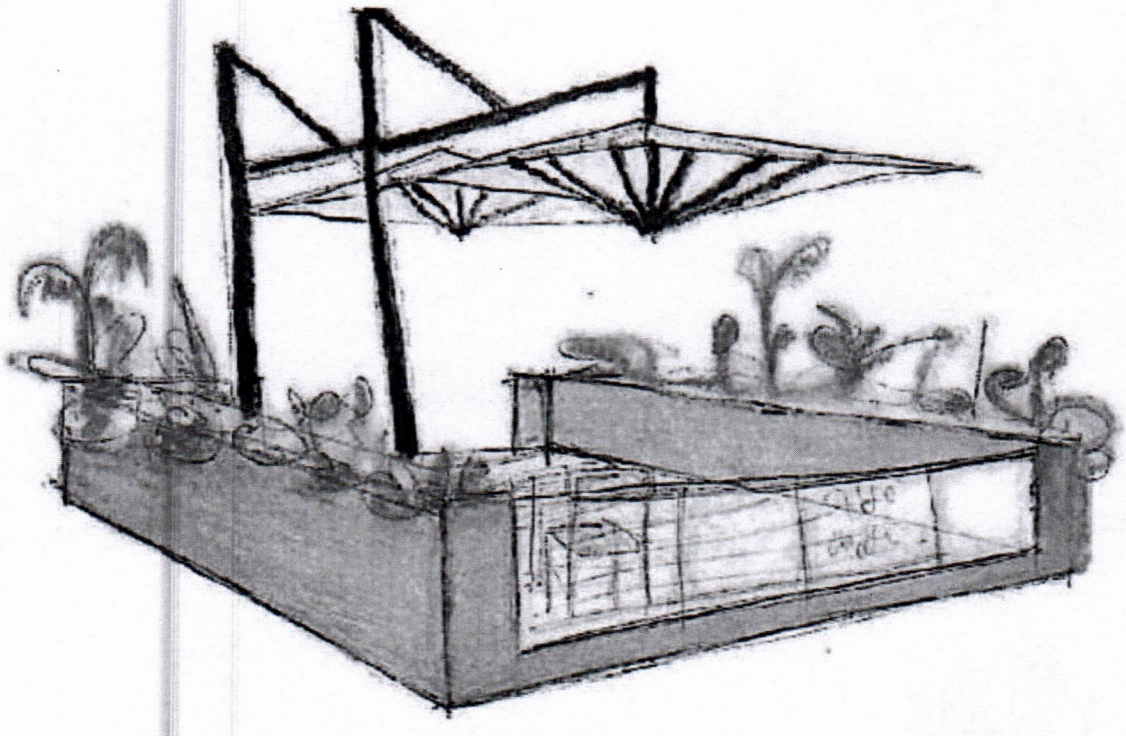

Figura 3 Strutture degli esempi precedenti con inserimento ombrellone

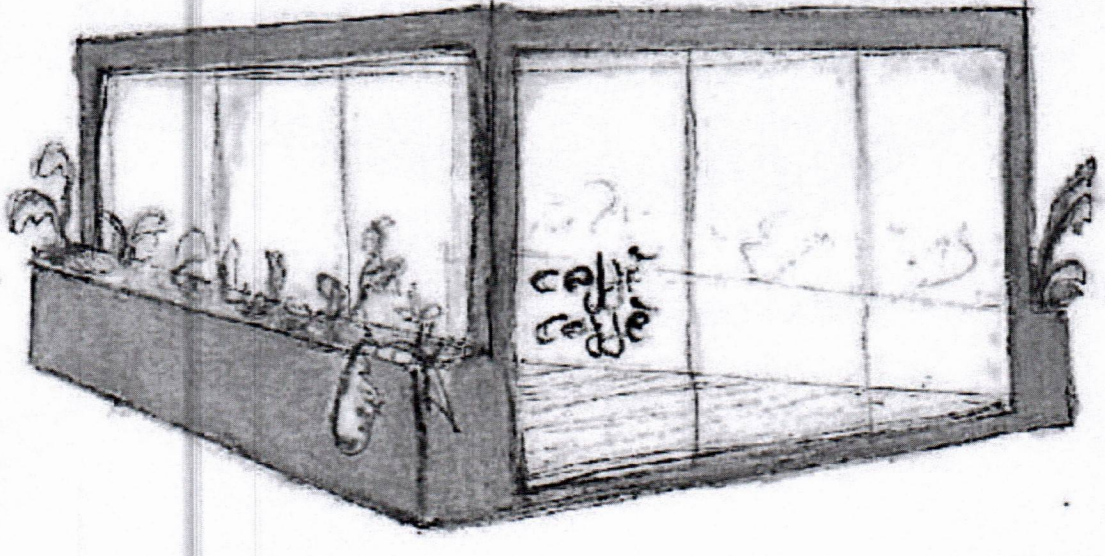

Figura 4 Schema base del dehors con fioriera (opzionale) che dovrà essere integrata nella struttura e pannellatura verticale (opzionale) prescritta in vetro

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

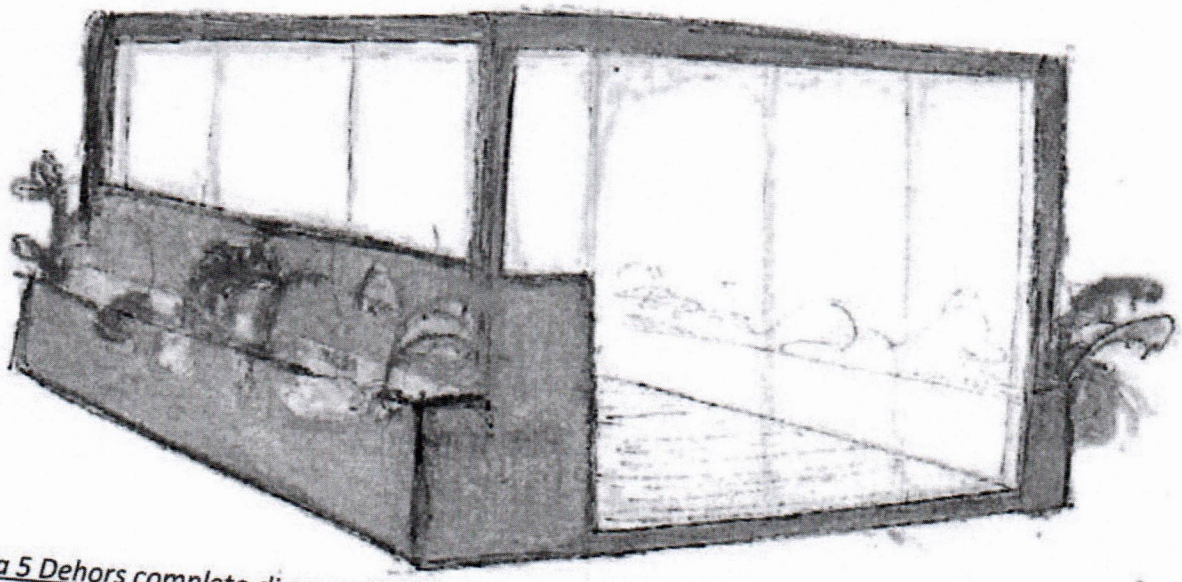

Figura 5 Dehors completo di pannelli dello stesso materiale della struttura (opzionale) che potrà essere realizzato su un solo lato

Prospetti e schemi riepilogativi

Nei prospetti che seguono vengono riepilogati i limiti superficiali di occupazione del suolo pubblico,le dimensioni e gli ingombri consentiti per i dehors e le prescrizioni concernenti le distanze.

Le Concessioni di suolo pubblico saranno ammesse solo in adiacenza all'esercizio/attività o sul fronte alle condizioni previste dal **Regolamento** e, rispetto agli elementi al contorno, dovranno essere tenute le distanze riportate nello stesso Regolamento e riepilogate nella tabella di cui sotto.

Infine si riportano gli schemi esemplificativi delle prescrizioni riguardanti le distanze.

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO Limiti massimi in termini di metri quadrati di superficie			
Spazio Pubblico	**DEHORS**	**ALTRE ATTREZZATURE**	**ALTRE ATTREZZATURE + DEHORS**
Marciapiede	20	30	30
Piazza	20	30	35
Sede stradale	20	30	30

DEHORS Limiti dimensionali e di ingombro		
PARAMETRO	**m**	**DESCRIZIONE**
H interna	**2,4**	Altezza minima interna della struttura
H massima	**3,0**	Altezza massima della struttura rispetto al piano di posa orizzontale
	3,2	Altezza massima della struttura rispetto a piano di posa in pendenza
H pedana	**0,2**	Altezza massima della pedana su superficie piana
	0,6	Altezza massima della pedana su superficie inclinata
	1,0	Altezza massima della pedana su superficie inclinata con pendenza > 15%
H balaustra	**1,0**	Altezza massima della balaustra di protezione del dehors o pedana dal piano di

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

		posa.
H parete	**2,4**	Altezza parete del dehors chiuso su 3 lati

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE DISTANZE		
PARAMETRO	**DISTANZA MINIMA [metri]**	**NOTE**
Distanza tra pedane	1,0	Possono stare in aderenza se adeguatamente perimetrale
Distanza tra dehors	1,0	Possono stare in aderenza se adeguatamente perimetrali
Distanze dalle aiuole	1,0	Salvo deroga
Distanza da elementi di arredo	1,0	Panchine, fontanelle, e simili
Distanza da edifici delle strutture non in aderenza	2,0	
Distanza da segnali stradali	2,0	Non devono in ogni caso occultarne la visuale
Distanze da incroci, intersezioni	5,0	Devono ricadere all'esterno del triangolo di visibilità
Distanza da semafori	5,0	Devono ricadere all'esterno del triangolo di visibilità
Distanze da attraversamenti pedonali	2,0	
Distanze da passi carrabili	2,0	
Distanza da fermate bus	5,0	

SCHEMA A distanze dagli incroci nel rispetto del triangolo visibilità sia che le occupazioni/dehors siano su strada che su marciapiede

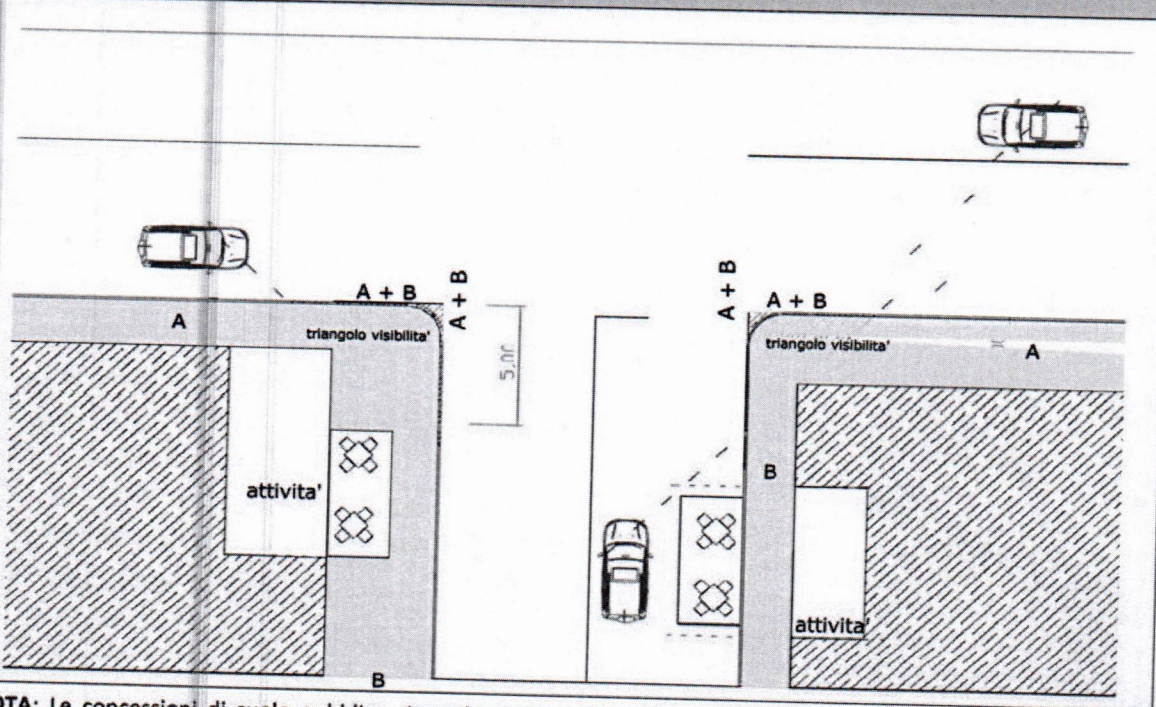

NOTA: Le concessioni di suolo pubblico riguardanti sia pedane che dehors non devono ricadere all'interno del triangolo di visibilità delle intersezioni di cui all'art. 18 del D.lgs. 285/1992.

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

Il triangolo è così determinato dal vertice formato dalla congiunzione tra i lati della strada ed aventi lunghezza pari alla somma della lunghezza di entrambi i marciapiedi e non interiore a m 5 ed il terzo lato determinato dalla congiunzione tra i due lati.

SCHEMA B Dehors/occupazione su marciapiede in aderenza all'edificio

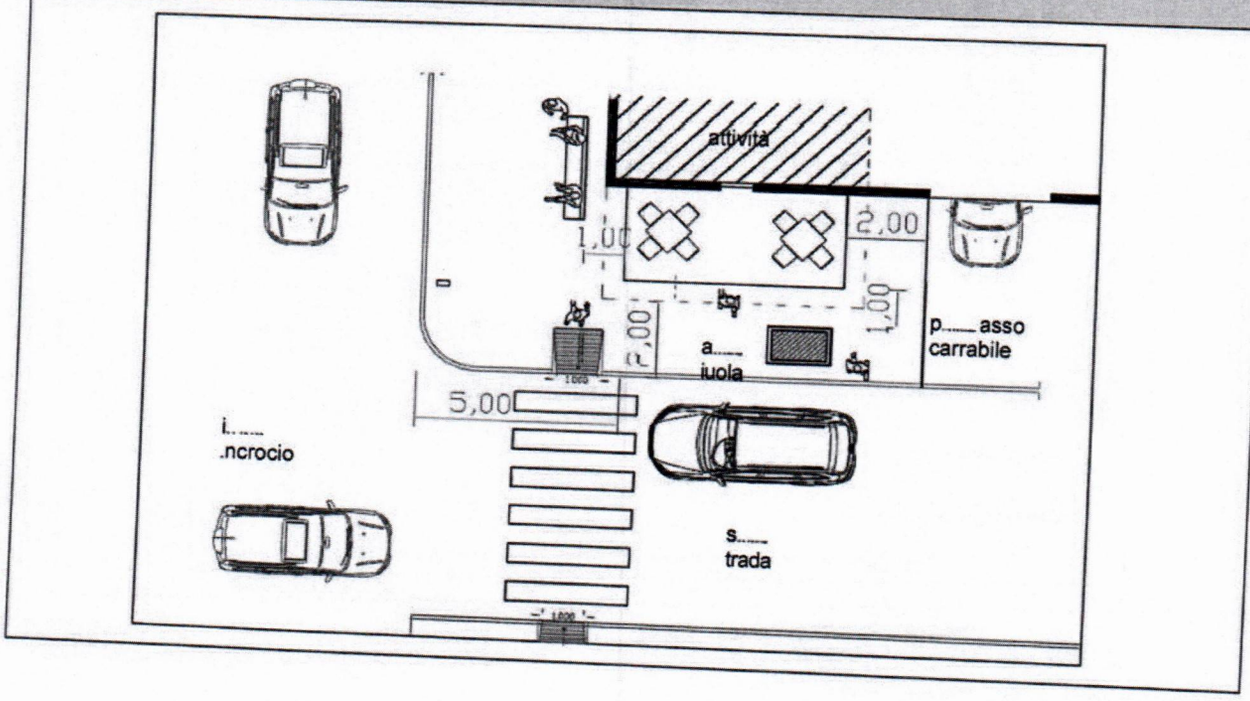

SCHEMA C Dehors/occupazione su marciapiede in distacco dall'edificio

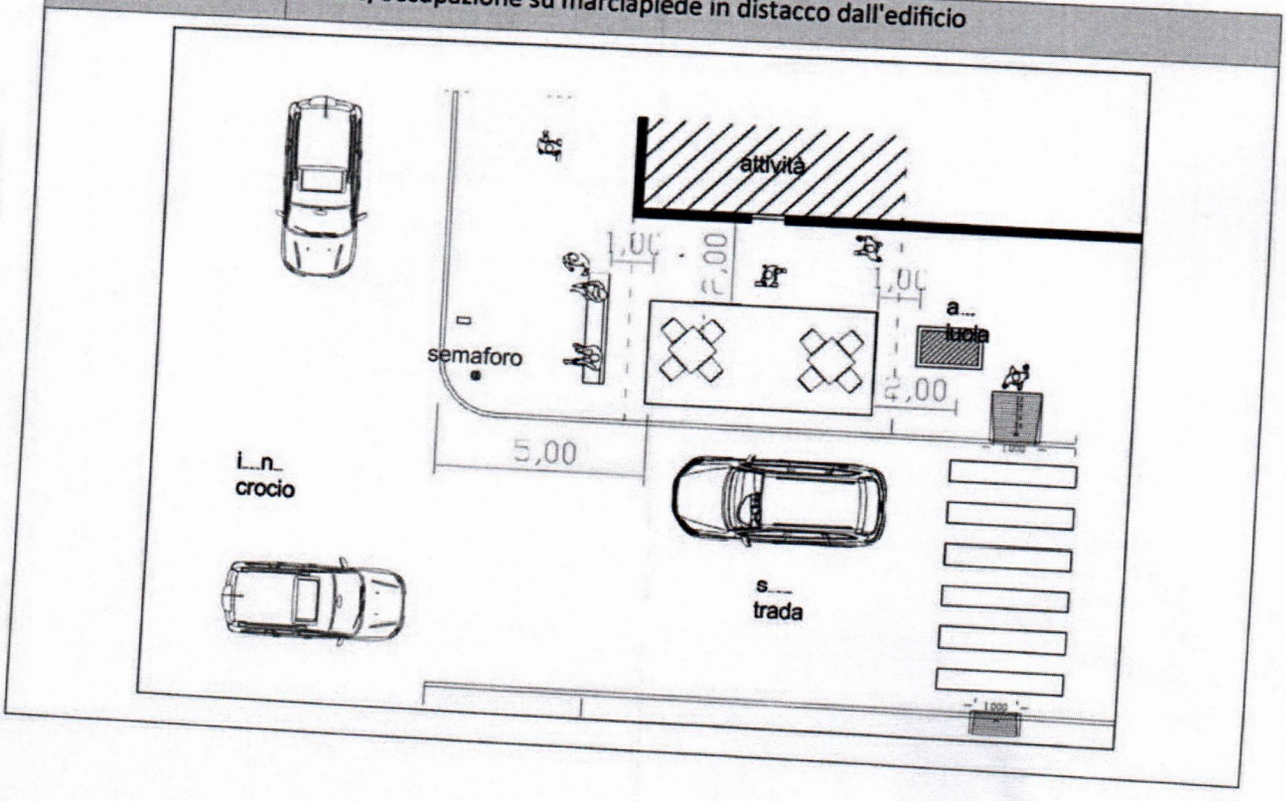

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

SCHEMA D Dehors/occupazione su sede stradale

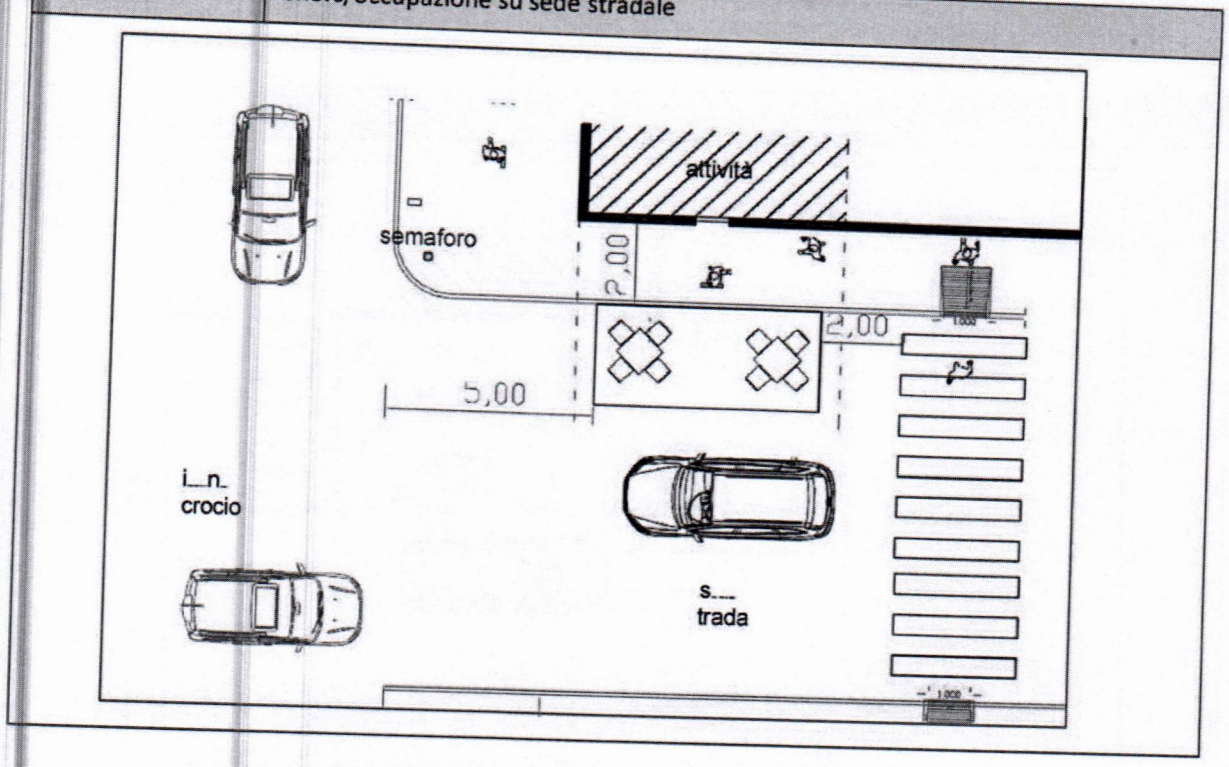

SCHEMA E Dehors prospiciente ingresso condominiale/altra attività

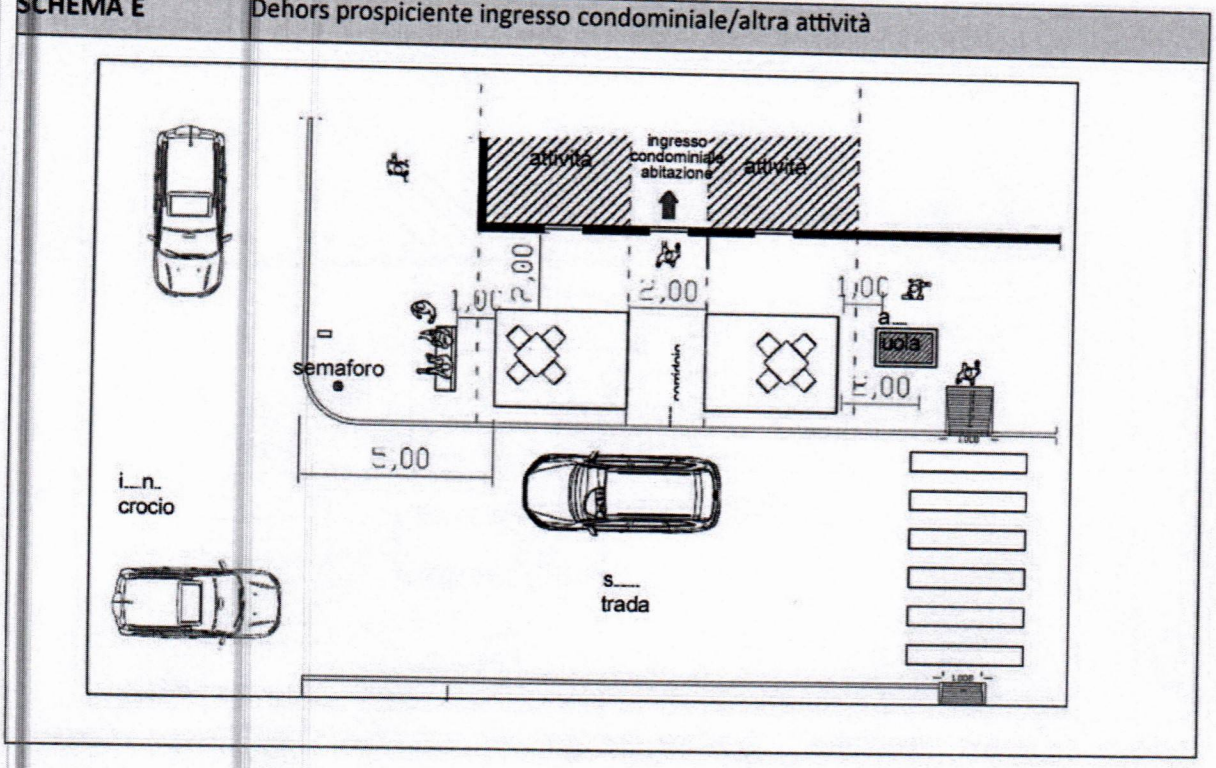

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

SCHEMA F	Dehors adiacente ingresso condominiale/altra attività

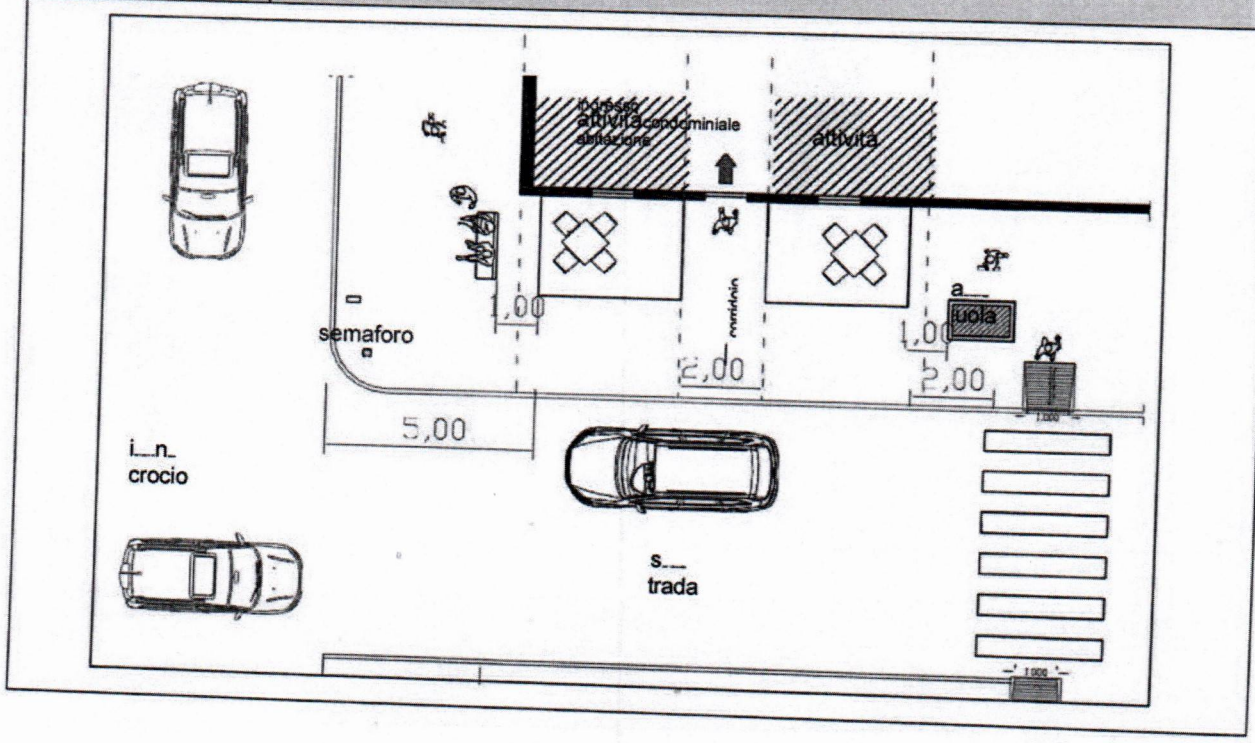

ALLEGATO C – ABACO ELEMENTI COSTITUTIVI

Elementi costitutivi

Nei prospetti che seguono vengono riepilogate le varie tipologie di arredi (sedi e tavolini) e le specifiche prescrizioni che vanno a completare quanto già contenuto nel **Regolamento** per quanto riguarda gli elementi strutturali (pedane, perimetrazioni, coperture e strutture) e quelli di completamento.

Arredi

Le **SEDIE** e i **TAVOLINI**, così come panche, appoggi semplice ed espositori, devono essere conformi alle tipologie sottoelencate, coordinate tra loro, sia nei colori che nello stile.

In ogni caso non sono ammesse sedie e tavolini in plastica economica e/o con contenuti pubblicitari.

Si potranno prevedere modelli in plastica di design da valutare in sede di rilascio di Concessione.

Durante le ore di chiusura i tavoli e le sedie devono essere rimossi dallo spazio pubblico per evitare che terzi possano usufruirne in maniera incontrollata.

SEDIE	
Tipologia	con braccioli e senza braccioli
Materiali	rattan polyrattan, vimini e metallo
Colori	antracite, sfumature di grigio e marrone canna di fucile
TIPOLOGIE AMMESSE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO	TIPOLOGIE NON AMMESSE

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

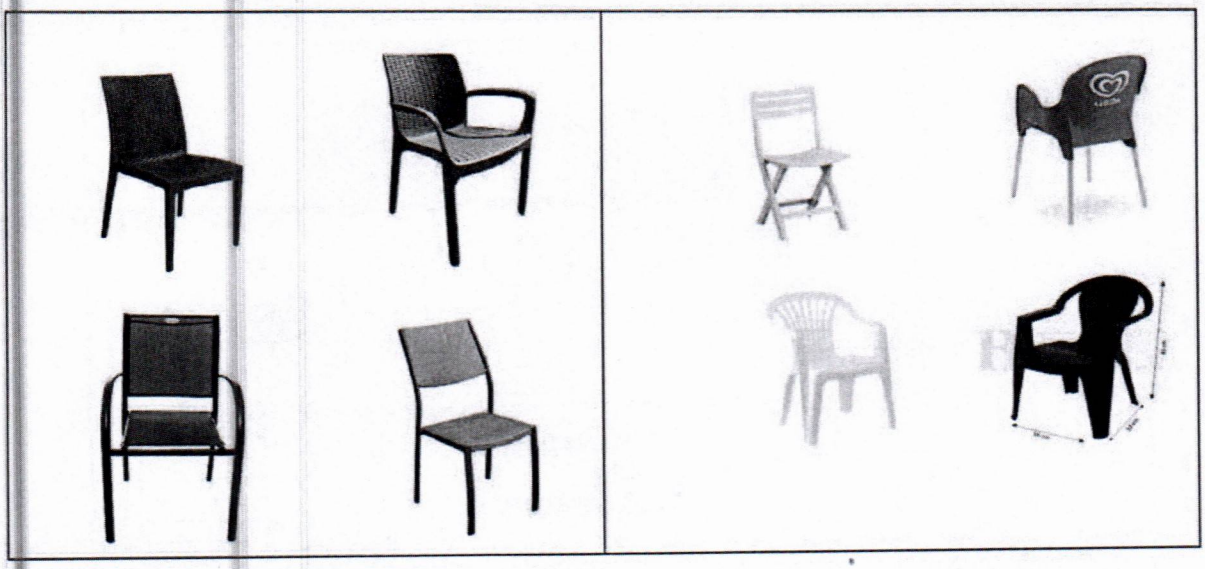

TAVOLINI	
Tipologia	Tondi o quadrati/ sostegno centrale o quattro gambe
Materiali	Piano: pietra, vetro, werzalit gambe: acciaio o comunque in linea col piano
Colori	antracite, sfumature di grigio e marrone canna di fucile

TIPOLOGIE AMMESSE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO



TIPOLOGIE NON AMMESSE



Abaco elementi strutturali

Le **PEDANE** devono essere realizzate a doghe senza l'ausilio di tappeti simil-prato sintetici. Lo spazio occupato dalla pedana rappresenta il suolo pubblico concesso. Potrà essere utilizzata nelle aree oggetto di Concessione per permettere anche il livellamento del terreno e pertanto avrà altezza variabile come riportato negli schemi dell'**allegato tecnico** C.

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

Si dovrà porre particolare attenzione ed evitare la manomissione della pavimentazione dei marciapiedi.

PEDANE	
Tipologia	
Materiali	A doghe
Colori	Legno – iroko, teack
	Toni del marrone
TIPOLOGIE AMMESSE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO 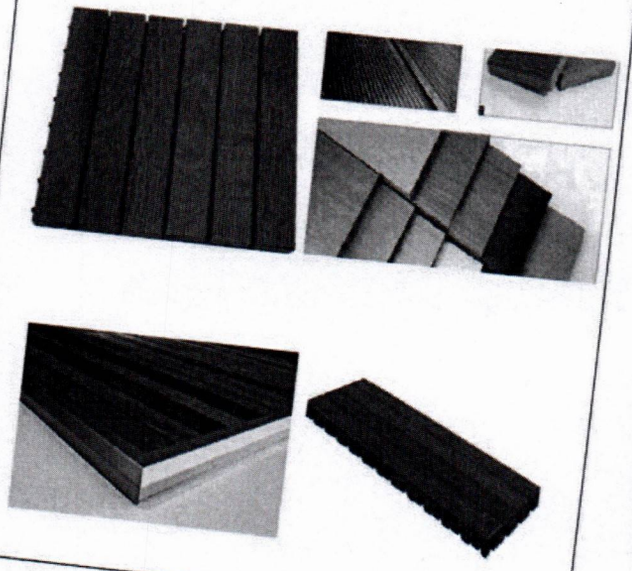	TIPOLOGIE NON AMMESSE 

La **PERIMETRAZIONE**, quale elemento di recinzione dello spazio concesso, è costituito da **parapetti e fioriere**.

I **parapetti** dovranno essere rettangolari, senza linee curve. Sarà possibile riportare il nome del locale su un vetr,o ma nessun'altra scritta pubblicitaria.

Le **fioriere** dovranno essere o poggiate per terra o integrate nella pedana o nella struttura del dehors, secondo la tipologia proposta nei presenti allegati tecnici.

Non è consentito l'uso di fioriere in plastica.

Le fioriere, quando presenti in numero maggiore di due, oltre a essere conformi alle tipologie sottoelencate, devono essere coordinate tra loro e con gli altri elementi presenti e dovranno essere inserite al limite dello spazio concesso.

Le essenze arbustive consigliate da piantumare saranno del tipo sempreverdi o siepe: alloro, pitosforo, viburno, aucuba, ilex acquifolium. Non è ammesso l'impiego di essenze quali piante grasse, piante urticanti e spinose

PARAPETTI E FIORIERE	
Tipologia	
Materiali	parapetti: moduli rettangolari h 1,00 metro. fioriere: moduli rettangolari h 1,00 metro.
	parapetti: vetro antinfortunistico con struttura in acciaio

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

Colori	fioriere: metallo
	Acciaio e antracite per le fioriere
TIPOLOGIE AMMESSE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO	TIPOLOGIE NON AMMESSE
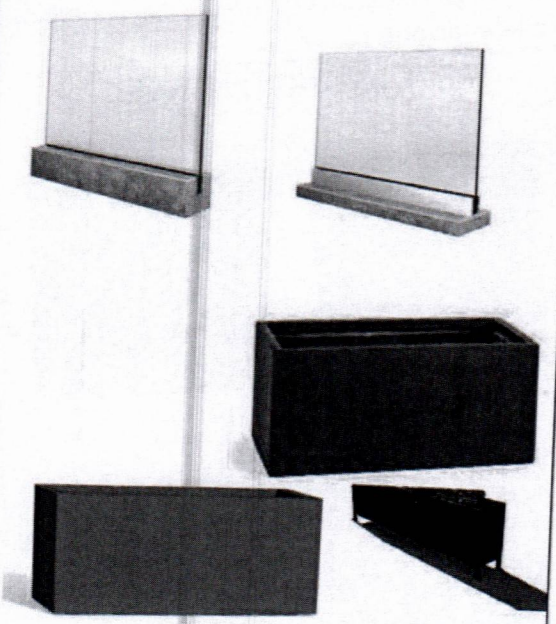	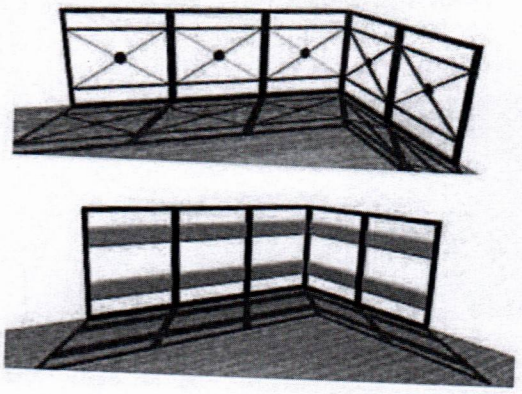

La **COPERTURA** dello spazio oggetto di Concessione può essere realizzata con **ombrellone** o **tenda**.

Gli **ombrelloni** dovranno essere semplici senza scritte pubblicitarie e di colore ecrù, con sostegno centrale o appesi.

Potranno essere singoli o multipli. In nessun caso potrà essere possibile sistemare gazebo retrattili o altre strutture diverse da quelle previste. In caso di utilizzo di più ombrelloni nella stessa concessione o per attività contigue dovranno essere aggregati ombrelloni di stesse dimensioni e tipologia.

Gli ombrelloni devono essere chiusi, per sicurezza, in caso di vento e la notte.

Le **tende**, ancorate alla parete, dovranno essere di semplice fattura senza mantovana, retrattili e di color ecrù.

È vietato l'uso di tende a righe o di altre colorazioni.

In centro storico e nel centro matrice le tende potranno essere concesse senza autorizzazione paesaggistica se rispettano la tipologia proposta dal **Regolamento**.

Le altre tipologia di tenda se ancorate a terra dovranno essere preventivamente autorizzate. Non sarà possibile utilizzare i due tipi di sistema di copertura contemporaneamente

OMBRELLONI E TENDE

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

Tipologia	
	Ombrellone: con sostegno centrale o sospeso, singolo o multiplo. Dimensioni massime metri 4×4.

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 50270/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

	tenda: a sbraccio semplice senza mantovane
Materiali	Tela
Colori	Ecrù
TIPOLOGIE AMMESSE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO 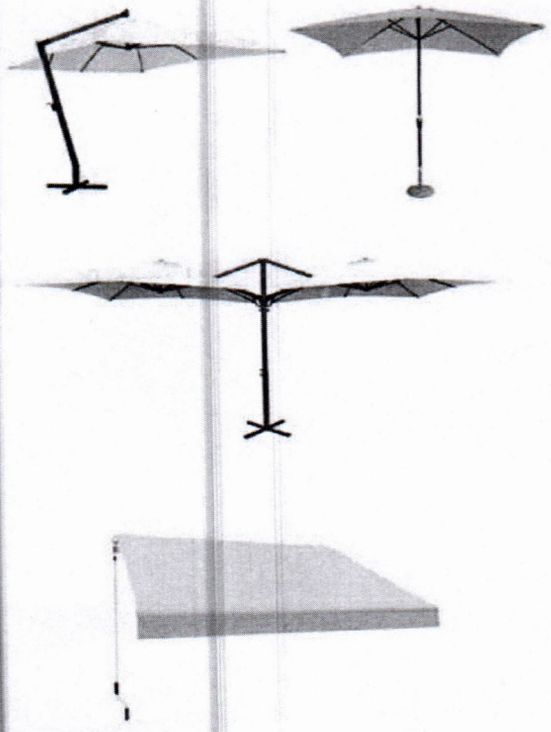	TIPOLOGIE NON AMMESSE 

La **STRUTTURA** portante del dehors, realizzata secondo gli schemi dell'allegato C, dovrà essere costituita da elementi esili ancorati alla pedana e, comunque, autoportanti e semplicemente ancorata al suolo.

Le fioriere, se esistenti, faranno parte integrante della struttura saranno coordinate nel colore e nel materiale con la struttura stessa.

Nella copertura non ci dovranno essere traversi sporgenti tali da conferire l'aspetto di pergolato. La copertura potrà essere costituita da telo impermeabile o tessuto ombreggiante avvolgibile.

Si potranno prevedere sistemi di chiusura perimetrali parziali della stessa altezza delle fioriere oppure delle chiusure scorrevoli in vetro anti sfondamento, alte quanto l'intradosso della copertura, e ancorate alla struttura in metallo. Le chiusure vetrate si potranno inserire su tre lati lasciando aperto il quarto.

Sulla vetrata sarà possibile inserire vetrofanie, riportanti il nome del locale, ma nessun'altra scritta pubblicitaria.

È vietato l'uso di teloni in PVC per la chiusura dello spazio, l'inserimento di gronde e pluviali, così come scatolari per cavi ovvero l'inserimento di cavi volanti.

Sarà possibile riservare uno spazio sul lato minore della struttura con pannellature dello stesso materiale della struttura e di altezza pari a 1,20 mt. in cui riporre eventuali elementi complemen-

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

tari a servizio del personale (tavolini con menù, cassettiere con posate ecc.) affinché siano riservati e fuori dalla vista dei passanti.

STRUTTURA DEHORS	
Tipologia	Altezza massima metri 3 in esterno della copertura secondo schema. Modalità di posa: semplicemente ancorata al suolo mediante bullonature senza opere murarie o cementizie.
Materiali	Metallo: ferro/alluminio/acciaio
Colori	Marrone canna di fucile
TIPOLOGIE AMMESSE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO  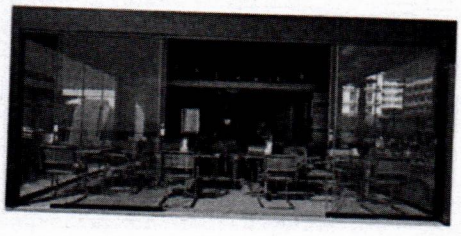	TIPOLOGIE NON AMMESSE 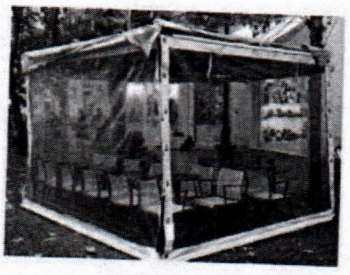 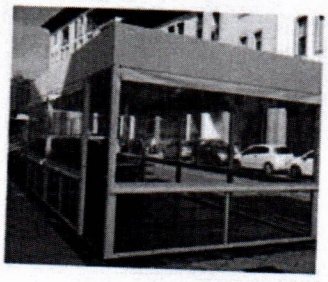

Element i completamento

Gli **ELEMENTI DI COMPLETAMENTO,** come apparecchi illuminanti e di riscaldamento, utilizzati all'interno dell'occupazione dello spazio pubblico concesso, sia che esso sia chiuso o aperto, dovranno limitarsi a quelli strettamente necessari per il raggiungimento del comfort di utilizzo.

Pertanto sarà sempre possibile installare all'interno della struttura, o dello spazio concesso in assenza di struttura, stufe per esterni a gas o a raggi infrarossi, sempre che esse siano a norma e nel rispetto del decoro.

Le luci dovranno avere la funzione di illuminare lo spazio concesso e non potranno avere altri scopi; pertanto non potranno essere utilizzate luci stroboscopiche, intermittenti, colorate e simili o comunque tali da sortire effetti diversi da quelli della mera illuminazione.

Sarà possibile prevedere addobbi temporanei in prossimità delle feste, alla fine delle quali dovranno essere rimossi.

Sarà possibile inserire piccoli arredi oltre i tavoli e le sedie, quali cassettiere e scaffali, in cui conservare menù o altre oggetti a servizio dell'attività sempre che questi stiano all'interno dello spazio concesso e in un'area ad essi riservato.

Tutti gli oggetti di completamento, quali tavoli, sedie, mobiletti di servizio, carrelli, leggii e simili dovranno essere rimossi tassativamente durante le ore di chiusura dell'attività a cui sono collegati.

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

Tutti i manufatti di arredo non previsti specificamente nel presente allegato tecnico dovranno essere indicati nella richiesta di Concessione e formalmente autorizzati.

Sarà vietato ubicare altri oggetti al di fuori degli spazi concessi come cestini di particolare forme (tazze, pupazzi, gelati giganti ecc.) sopratutto nelle piazze monumentali, nonché pannelli illustrativi della merce presente all'interno del locale anche se posizionata nelle serrande di chiusura dei locali medesimi.

ELEMENTI DI COMPLETAMENTO

TIPOLOGIE AMMESSE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO



TIPOLOGIE NON AMMESSE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO



COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Partenza N. 56276/2024 del 20-09-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 33368/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento